

## COMMISSIONI RIUNITE

### I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

DL 207/08: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti. C. 2198 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	14
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del decreto-legge</i> ) ....	21

##### SEDE REFERENTE:

DL 207/08: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti. C. 2198 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	19
ALLEGATO 2 ( <i>Documentazione depositata dal Governo</i> ) .....	58

#### SEDE REFERENTE

Martedì 17 febbraio 2009. — Presidenza del presidente della V Commissione Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

#### La seduta comincia alle 10.40.

**DL 207/08: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti. C. 2198 Governo, approvato dal Senato.**

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 febbraio 2009.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che alcuni degli emendamenti e articoli aggiuntivi presentati (*vedi allegato 1*) presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità. Al riguardo,

ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente riconducibili alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera. Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo. Con riferimento al provvedimento in esame fa presente che esso si compone di disposizioni di diversa tipologia. Per quanto concerne le disposizioni finanziarie urgenti o concernenti specifici settori o interventi, il

vaglio di ammissibilità è stato svolto secondo i criteri previsti dal comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento. Per quanto concerne invece la parte relativa alle disposizioni recanti proroga di termini, fa presente che sono stati dichiarati ammissibili solo gli emendamenti recanti proroga di termini previsti da disposizioni di rango legislativo. Alla luce di tali criteri, sono pertanto da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative: Commercio 1.01, che prevede la proroga dello stato di emergenza nei territori della provincia di Catania dichiarato con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; Minniti 5.3, che autorizza l'assunzione dei volontari in ferma breve collocati utilmente nelle graduatorie per l'immissione nei ruoli della Polizia di Stato; Leoluca Orlando 6.1 e 6.2, che recano disposizioni relative all'assunzione di lavori socialmente utili, ai sensi dell'articolo 1, comma 551, della legge finanziaria per il 2008; Antonino Russo 7-*bis*.2, che reca disposizioni applicative dell'articolo 1, comma 784, della legge finanziaria 2007, che esclude la possibilità di nomina a determinati incarichi in enti e società pubbliche per i soggetti che, avendo ricoperto analoghi incarichi, abbiano chiuso in perdita tre esercizi consecutivi; Lorenzin 11.1, che modifica il codice penale, introducendo specifiche fattispecie di espulsione immediata dello straniero; Tidei 12-*bis*.2, che istituisce e disciplina il Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale; Cristaldi 12-*bis*.01, che introduce modifiche ad una disposizione di delega legislativa in materia di carriera dirigenziale penitenziaria, peraltro già esercitata; Nicco 16.01, che prevede l'attribuzione alla Regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e Bolzano l'importo dei contributi destinati al Servizio sanitario nazionale dovuti dai titolari di carta di circolazione residenti in tali enti territoriali; Favia 16.02, Ciccanti 41.9 e Cavallaro 41.29, che rifinanziano per il 2009 il Fondo regionale di protezione civile di cui all'articolo 138, comma 16, della legge finanziaria per il 2001; Nicco 17.1, che autorizza il mantenimento

in bilancio delle risorse riassegnate nell'anno 2008 e non impegnate nell'ambito del Fondo regionale di protezione civile di cui all'articolo 138, comma 16, della legge finanziaria per il 2001; Di Staso 18.1 e 18.2, che recano disposizioni di modifica ed integrazione alla disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi; Favia 19.2, che reca una nuova disciplina dell'azione risarcitoria collettiva (cosiddetta *class action*); Nicco 21.01, che reca una disciplina agevolativa in materia di accise sui prodotti energetici; Zucchi 22.02, volto ad incrementare la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi intestato al Ministero delle politiche agricole e forestali; Brandolini 22.03, che reca disposizioni in materia di rivalutazione dei cespiti delle imprese agricole cooperative ai fini fiscali; Marco Carra 22.04, che costituisce un Fondo per il sostegno delle produzioni alimentari lattiero-casearie di qualità; Servodio 22.05 che estende al 2009 le misure di sostegno del settore olivicolo-oleario previste per il 2008 dall'articolo 4-*quaterdecies* del decreto-legge n. 171 del 2008; Borghesi 23.2 e Antonino Russo 23.3, che introducono modifiche alla disciplina vigente in materia di ICI non strettamente riconducibili alle disposizioni contenute nel decreto-legge; Meta 27.3 e 27.4, che prevedono stanziamenti a beneficio del gruppo Ferrovie dello Stato s.p.a. per l'acquisto di nuovi veicoli ferroviari e di nuovo materiale per il trasporto pubblico regionale e locale; gli identici emendamenti Argentin 30.01 e Borghesi 30.02, che recano disposizioni in materia di progetti di servizio civile finalizzati all'assistenza di disabili gravi; Damiano 32.01 e 32.02, che prorogano il termine per l'esercizio di deleghe in materia di lavoro previste dall'articolo 1 della legge n. 247 del 2007; Paladini 32.8, che introduce modifiche alla disciplina recata dal decreto legislativo n. 81 del 2008 in materia di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; Bocciardo 34.1, che – introducendo modifiche a un decreto ministeriale – reca disposizioni in materia di importazione di farmaci; Iannaccone 34-*bis*.01, che introduce

disposizioni in materia di incompatibilità per la partecipazione a società di esercizio di farmacie; Binetti 34-*bis*.02, 34-*bis*.03 e 34-*bis*.04, recanti modifiche alla legge finanziaria per il 2007 in materia di ristrutturazione e ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico; Rubinato 35.4, che reca disposizioni in materia di rapporto di lavoro delle Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza e delle aziende pubbliche di servizi alla persona; Marsilio 35.01, che – introducendo modifiche a un decreto ministeriale – modifica la disciplina in materia di ammortizzatori sociali per le aree non coperte da Cassa integrazione guadagni; Nicco 35.02, che proroga per il triennio 2009-2011 le agevolazioni in materia di previdenza agricola contenute nell'articolo 01 del decreto-legge n. 2 del 2006; Ciccanti 35.04, che soppriime una disposizione in materia di accreditamento delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale; Vignali 35.05, che reca disposizioni in materia di equiparazione degli ospedali religiosi alle strutture sanitarie pubbliche; Germanà 36.1, che reca disposizioni in materia di nomina in ruolo di candidati risultati idonei e di inserimento nelle graduatorie di determinati partecipanti a procedure selettive di personale della scuola; Lorenzin 37.8, che prevede l'istituzione di corsi scolastici contro la violenza sessuale e il disagio giovanile; De Biasi 38.01, che autorizza un contributo per la tutela e la valorizzazione del settore dello spettacolo; Barbato 40.01 e Mazzarella 40.02, i quali recano un finanziamento in favore dell'Istituto italiano per gli studi filosofici; Osvaldo Napoli 41.1, il quale reca un finanziamento per la prosecuzione degli interventi agevolativi a sostegno delle attività produttive danneggiate dagli eventi atmosferici del novembre 1994; Ruvolo 41.7, il quale estende la portata delle agevolazioni tributarie per i soggetti danneggiati dal terremoto del Belice del 1968; gli identici emendamenti Galletti 41.10 e Marchignoli 41.27, in quanto volti a prevedere la proroga della disciplina di cui agli articoli 15 e 19 del decreto legislativo

n. 112 del 1998 che, recando norme in materia di conferimento di funzioni alle regioni, non presentano termini temporali; Ghizzoni 41.24, il quale reca contributi per specifiche istituzioni culturali; De Pasquale 41.25, che reca disposizioni in materia di inquadramento del personale degli enti locali trasferito nei ruoli dell'amministrazione statale; Borghesi 41.01, che reca disposizioni in materia di armonizzazione delle aliquote per la coltivazione di idrocarburi; Ciccanti 42.4 e 42.5, che modificano i presupposti per l'applicazione della disciplina prevista per la rideeterminazione di valori di acquisto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 282 del 2002; Margiotta 42.6, limitatamente al comma 7-*duodecies*, il quale stanziava nuove risorse per interventi nei territori di Umbria e Marche colpiti dagli eventi sismici; Ciccio 42.8, il quale reca disposizioni in materia di agevolazioni tributarie per il recupero del patrimonio edilizio; Margiotta 43.01, il quale reca una norma di interpretazione autentica in materia di utilizzo di un credito di imposta per investimenti; Margiotta 43.02, il quale prevede la sospensione, in caso di ricorso del beneficiario, dell'applicazione dell'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 603 del 1973, che blocca i pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni nei confronti di beneficiari inadempienti all'obbligo di versamento di cartelle di pagamento; Rossa 43.03, il quale interviene in materia di riconoscimento dei benefici previdenziali spettanti per l'esposizione all'amianto; Tullo 43.04, il quale reca modifiche alla legge n. 84 del 1994 in materia di riordino della legislazione in materia portuale; Bobba 43-*bis*.01, il quale reca un contributo per le spese generali di amministrazioni relative al coordinamento operativo a livello nazionale degli enti privati gestori di attività formative.

Antonio BORGHESI (IdV) chiede al presidente Giorgetti di conoscere quali siano gli intendimenti della presidenza in ordine all'organizzazione dei lavori del provvedimento in esame: il proprio

gruppo, infatti, potrebbe valutare l'ipotesi di chiedere una riconsiderazione degli emendamenti dichiarati inammissibili. Qualora invece fosse confermato lo schema di esame del provvedimento illustrato nella seduta svoltasi ieri, potrebbe essere preferibile considerare tutti gli emendamenti respinti al fine della loro rappresentazione in Assemblea.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che i tempi di esame del provvedimento in oggetto sono quelli stabiliti dagli uffici di presidenza delle due Commissioni riunite. Pertanto, nel corso di questa seduta, potranno essere esaminati gli emendamenti presentati, mentre il conferimento del mandato al relatore sarà votato nel corso della seduta che avrà luogo oggi, dieci minuti dopo le votazioni pomeridiane dell'Assemblea. Per quanto riguarda il vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, fa presente che è stato in ogni caso svolto in modo approfondito.

Avverte quindi che il Governo ha trasmesso il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento in esame, nel testo approvato dal Senato della Repubblica, che è in distribuzione (*vedi allegato 2*). Invita quindi i relatori ed il rappresentate del Governo ad esprimere il prescritto parere sugli emendamenti presentati.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), *relatore per la V Commissione*, anche a nome del relatore per la I Commissione, invita i presentatori al ritiro di tutte le proposte emendative presentate, avvertendo che altrimenti il parere è contrario. Tale parere si giustifica anche in considerazione dei ristretti tempi di esame riservati alle Commissioni sul provvedimento in oggetto, atteso infatti che la conferenza dei presidenti di gruppo lo ha inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dalla seduta di domani, mercoledì 18 febbraio, e che lo stesso provvedimento deve essere convertito in legge entro la fine del mese in corso. Quella dei tempi di esame, del resto, è una questione che è già stata

affrontata dai relatori nella seduta di ieri e che non lascia spazio a valutazioni diverse sulle proposte emendative presentate.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI esprime parere conforme a quello del relatore sulle proposte emendative presentate, ringraziando i relatori per il lavoro svolto. Ribadisce quindi che il parere espresso è in qualche modo condizionato dai ristretti tempi di esame previsti per il provvedimento in esame che, tuttavia, nel corso dell'esame presso il Senato, è stato compiutamente approfondito.

Illustra quindi brevemente il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento in esame, assicurando le Commissioni in ordine alla relativa copertura.

Sesa AMICI (PD) esprime preliminarmente un apprezzamento per le dichiarazioni svolte dal relatore per la I Commissione nel corso della seduta di ieri, con le quali ha voluto evidenziare uno stato di disagio, avvertito anche dalla maggioranza, per le modalità con cui si sta esaminando il provvedimento in oggetto. Si tratta di un disagio dovuto, a proprio avviso, al fatto che sta diventando regola costante quella di relegare ad un ruolo assolutamente marginale il ramo del Parlamento che esamina i provvedimenti in seconda lettura, riservando ad esso tempi di esame ridotti e margini di modifica dei testi pressochè inesistenti.

Questa situazione assume una rilevanza ancora maggiore nei casi di disegni di legge di conversione di decreti-legge: l'esame sostanziale ha luogo di fatto solo presso la Camera che li esamina in prima lettura, la quale li trasmette all'altro ramo del Parlamento nelle imminenze della scadenza del termine per la loro conversione in legge. In questo modo viene meno ogni possibilità di emendare il testo, comportando di conseguenza il parere contrario del relatore su tutti gli emendamenti. Si tratta di una situazione inaccettabile per l'opposizione, che non intende prestarsi a questo gioco.

Per le ragioni appena esposte, nonché per rispetto della dignità propria e dei lavori parlamentari, il gruppo del Partito democratico non intende partecipare ulteriormente ai lavori delle Commissioni, essendogli impedito ogni tipo di approfondimento del provvedimento finalizzato a migliorarne il contenuto.

Pier Paolo BARETTA (PD) dichiara preliminarmente di condividere l'intervento svolto dal deputato Amici, ribadendo la volontà del proprio gruppo di abbandonare i lavori delle Commissioni.

Si tratta di una scelta, priva di intenti polemici, dovuta alle modalità individuate per l'esame del provvedimento, nonché ad un giudizio nettamente contrario sul merito del provvedimento, che peraltro avrebbe richiesto un esame approfondito nella prospettiva di migliorarne gli aspetti maggiormente problematici.

La soluzione di esprimere parere contrario su tutti gli emendamenti presentati in ragione della mancanza di tempo per un loro serio esame dà luogo ad una situazione intollerabile, che giustifica pienamente la scelta del suo gruppo di non partecipare ulteriormente ai lavori delle Commissioni.

Renato CAMBURSANO (IdV), nel rilevare che la situazione odierna ha ormai numerosi precedenti, segnala che è giunto il momento di un'azione forte di protesta, per rispetto alla dignità e al ruolo del Parlamento e della Costituzione. Osserva che quanto sta avvenendo è un'offesa alla democrazia, in quanto il Governo ignora il Parlamento, e ritiene che nel loro intimo anche i Presidenti delle Commissioni riunite non possano che condividere questa valutazione. Dichiara quindi che il suo gruppo abbandonerà i lavori.

Mario TASSONE (UdC) rileva che il percorso individuato per l'esame del provvedimento sacrifica il ruolo del Parlamento e ritiene che sia necessario interrogarsi se sia prioritaria la tutela della centralità del Parlamento o la conversione di un decreto-legge. Osserva che i parla-

mentari non dovrebbero avere dubbi su cosa privilegiare ed esprime apprezzamento per il disagio manifestato anche dal relatore per la I Commissione. Ritiene che sarebbe stata necessaria una maggiore tutela del ruolo del Parlamento da parte della presidenza della Camera e della presidenza delle Commissioni riunite. Dichiara che in attesa di un segnale da parte della maggioranza e della presidenza delle Commissioni riunite il suo gruppo non abbandonerà i lavori.

Giuseppe CALDERISI (Pdl) rileva che i tempi di esame mettono indubbiamente in difficoltà anche la maggioranza, pur ricordando l'esistenza di numerosi precedenti di esame di disegni di legge di conversione in tempi estremamente ristretti.

Osserva pertanto che per uscire dalla situazione è indispensabile porre in essere una riforma dei regolamenti parlamentari, ed in proposito segnala in particolare l'esigenza di rendere uniformi i criteri di ammissibilità delle proposte emendative tra i due rami del Parlamento.

Gaspare GIUDICE (Pdl) dichiara di condividere il disagio espresso dai colleghi che lo hanno preceduto per le condizioni in cui si sta svolgendo l'esame del provvedimento, osservando tuttavia come i problemi posti dal ricorso ai decreti-legge in materia di proroga di termini non siano attribuibili a questa o quella maggioranza, ma costituiscano ormai una patologia del nostro ordinamento. Al riguardo, ricorda i problemi che si posero, sul finire della scorsa legislatura, nell'esame del decreto-legge n. 248 del 2007, segnalando altresì che nello stesso periodo il collega Zaccaria si era fatto promotore, nell'ambito del suo incarico come Presidente del Comitato per la legislazione, di un ampio studio sulle caratteristiche e le problematiche di tali provvedimenti, che sempre più si configurano come provvedimenti *omnibus* a carattere ricorrente. Quanto al decreto-legge in esame, ritiene che il problema non sia tanto quello di esaminare gli emendamenti presentati, quanto piuttosto quello di ana-

lizzare e, eventualmente, correggere il testo approvato dal Senato, che, considerati i tempi disponibili per l'esame, non potrebbe comunque essere oggetto di alcuna approfondita valutazione. Su un piano generale, osserva che la Conferenza dei Presidenti di gruppo assai spesso fissa termini troppo stringenti per l'esame dei provvedimenti in Commissione e che, pertanto, i presidenti delle Commissioni dovrebbero attivarsi per segnalare il disagio derivante dalla serrata calendarizzazione, che finisce per mortificare il lavoro delle Commissioni stesse.

Antonio BORGHESI (IdV) ritiene necessario, prima di abbandonare l'aula, fare qualche precisazione con riferimento ai precedenti decreti-legge recanti proroga di termini richiamati negli interventi dei colleghi che lo hanno preceduto. Ritiene, in particolare, importante segnalare che il decreto-legge « milleproroghe » approvato sul finire della scorsa legislatura venne esaminato dopo lo scioglimento delle Camere e registrò una sostanziale convergenza tra la maggioranza e l'opposizione. Con riferimento ai precedenti genericamente evocati nell'intervento del collega Calderisi, ritiene che, per individuare casi analoghi a quello che si sta verificando ora, bisognerebbe risalire al ventennio fascista.

*(I deputati dei gruppi dell'Italia dei valori e del Partito Democratico abbandonano l'aula).*

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, dichiara di comprendere il disagio manifestato dai deputati intervenuti nella discussione. Apprezzate le circostanze, nel rilevare che debbono ritenersi decaduti gli emendamenti presentati dai deputati assenti, propone di considerare ritirati gli emendamenti presentati dai deputati presenti.

Le Commissioni, all'unanimità, concordano con la proposta del Presidente.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che gli emendamenti presentati

in Commissione e non dichiarati inammissibili potranno essere comunque ripresentati per l'esame in Assemblea.

Rinvia quindi alla seduta convocata al termine delle votazioni pomeridiane in Assemblea il seguito dell'esame.

**La seduta termina alle 11.20.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 17 febbraio 2009. — Presidenza del presidente della V Commissione Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.*

**La seduta comincia alle 18.20.**

**DL 207/08: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.**

**C. 2198 Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta anti-meridiana.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che le Commissioni cui il provvedimento è stato assegnato in sede consultiva hanno espresso i rispettivi pareri.

Mario TASSONE (UdC) osserva che i termini estremamente compressi concessi per l'esame del provvedimento non consentono un reale esame dei pareri emessi dalle altre Commissioni.

Pur apprezzando il pregevole lavoro svolto dai relatori, e in particolare dal relatore per la I Commissione, nonché la loro onestà intellettuale, ritiene che non ci siano le condizioni per un voto favorevole sulla proposta di conferimento del mandato ai relatori. Sottolinea, infatti, che, anche se il proprio gruppo, come in precedenti occasioni, non ha ritenuto di abbandonare i lavori, è mancata completamente l'attività propria dell'esame in Commissione, non essendosi realizzato un

reale dibattito né sul testo approvato dal Senato, né sulle proposte emendative presentate, né sui pareri resi dalle altre Commissioni. Ritiene, pertanto, si sia creato un precedente molto pericoloso per i futuri lavori parlamentari.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone quindi in votazione il mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo trasmesso dal Senato.

Le Commissioni deliberano di conferire ai relatori Volpi per la I Commissione e

Toccafondi per la V Commissione mandato a riferire all'Assemblea in senso favorevole sul provvedimento in esame. Deliberano infine di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che le Presidenze delle Commissioni si riservano di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 18.30.**

## ALLEGATO 1

**DL 207/08: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti. C. 2198 Governo approvato dal Senato.**

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI  
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE**

## ART. 1.

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:*

## ART.1-bis.

*(Proroga dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Catania connesso agli eventi sismici verificatisi nel mese di ottobre 2002).*

1. Al fine di mantenere l'assetto straordinario e derogatorio del contesto critico e di consentire il rapido espletamento delle iniziative finalizzate ad un rientro in un contesto di ordinarietà, il termine di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 luglio 2008, *Gazzetta Ufficiale*, n. 181 del 4 agosto 2008, « Proroga dello stato di emergenza in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania ed agli eventi sismici concernenti la medesima area verificatisi nel mese di ottobre 2002 », è differito al 31 dicembre 2009.

**1. 01.** Commercio, Lombardo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Milo, Sardelli.

**(Inammissibile)**

## ART. 2.

*Al comma 2-bis, capoverso comma 48, al primo periodo sopprimere le parole: nuovi.*

*Conseguentemente, al medesimo comma 2-bis capoverso comma 48:*

*dopo le parole: interventi infrastrutturali aggiungere le seguenti: in fase di esecuzione o immediatamente cantierabili;*

*sostituire le parole da: appositamente autorizzati fino a: delle pubbliche amministrazioni con le seguenti: nei limiti delle disponibilità di cassa e a fronte di impegni regolarmente assunti, ovvero a valere su stanziamenti per infrastrutture di pertinenza delle regioni;*

*sostituire le parole: , in ciascuno degli anni 2009-2011, con le seguenti: nell'anno 2008;*

*sopprimere le parole da: Le Commissioni parlamentari competenti fino a: per l'invio delle stesse.*

*Dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:*

*2-ter.* Alla copertura degli oneri di cui al comma 2-bis, pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente:

*nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Ricerca ed innovazione »;*

*nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle fi-*

nanze, relative alla missione « Turismo » programma « Sviluppo e competitività del turismo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione « Competitività e sviluppo delle imprese »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione « Ricerca ed innovazione »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, relative alla missione « Politiche per il lavoro » programma « Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relative alla missione « L'Italia in Europa e nel mondo » programma « Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali » legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, relative alla missione « Fondi da ripartire » programma « Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della salute, relative alla missione « Ricerca e innovazione » del decreto legislativo n. 502 del 1992;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della università e della ricerca, relative alla missione « Ricerca e innovazione » decreto legislativo n. 204 del 1998 e quelle relative alla missione « Istruzione universitaria », programma « Sistema Universitario e formazione post-universitaria »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, relative alla missione « Casa e assetto urbanistico »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale, relative alla missione « Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del commercio internazionale, relative alla missione « Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo ».

## 2. 3. Rubinato.

*Al comma 2-bis capoverso comma 48, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:*

« In coerenza con il Protocollo di intesa fra il Governo, le Regioni e le Province autonome del 12 febbraio 2009, contenente interventi a sostegno al reddito ed alle competenze, nonché misure per il Fondo aree sottoutilizzate e la nettizzazione dei fondi comunitari, le sanzioni di cui al precedente alinea, nel periodo 2009-2010, non si applicano neanche nel caso di interventi adottati dagli enti locali a sostegno del reddito e delle competenze di lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione e riorganizzazione industriale, connessi alla crisi economica in atto, a beneficio di politiche attive di welfare e a tutela degli anziani non autosufficienti e dell'infanzia ».

## 2. 1. Di Biagio.

### ART. 3.

*Sopprimere il comma 1-ter.*

## 3. 1. Favia, Cambursano, Borghesi, Piscichio.

### ART. 5.

*Al comma 1 sostituire le parole: 31 dicembre 2009 con le seguenti: 31 dicembre 2010.*

## 5. 4. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnacchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

1-bis. Ai fini delle esigenze connesse all'ordine e alla Sicurezza Pubblica, il Ministero dell'Interno è autorizzato ad assumere i Volontari in ferma breve utilmente collocati nelle graduatorie – idonei non vincitori – reclutati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, per l'immissione nei ruoli della Polizia di Stato di cui ai bandi di concorso pubblicati rispettivamente nelle *Gazzette Ufficiali* n. 39 del 19 maggio 2000 e n. 47 del 14 giugno 2002 e n. 38 del 16 maggio 2003.

1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 80 milioni di euro a decorrere dal 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 22 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133.

**5. 3.** Minniti, Villecco Calipari, Amici, Garofani, Beltrandi, Gaglione, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Migliavacca, Mogherini, Recchia, Rosato, Ruggia, Sereni, Tocci, Vico.

**(Inammissibile)**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

1-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 4 della legge 28 dicembre 2006, n. 300, relativo alla graduatoria del concorso pubblico a 184 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale 6 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – 4<sup>a</sup> serie speciale – n. 24 del 27 marzo 1998, ed alla graduatoria del concorso per titolo a centosettantatre posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 5 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – 4<sup>a</sup> serie speciale – n. 92 del 20 novembre 2001, è differito al 31 dicembre 2009.

**5. 1.** Belcastro, Lo Monte, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

1-bis. La graduatoria del concorso pubblico a centottantaquattro posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 6 marzo 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* – 4<sup>a</sup> serie speciale – n. 24 del 27 marzo 1998, e la graduatoria del concorso per titolo a centosettantatre posti di Vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 5 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – 4<sup>a</sup> serie speciale – n. 92 del 20 novembre 2001, sono prorogate fino al 31 dicembre 2009.

**5. 2.** Stracquadanio, Fallica.

ART. 6.

*Al comma 1 sostituire le parole: 30 giugno 2009 con le seguenti: 30 giugno 2012.*

**6. 3.** Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

1-bis. All'Articolo 2, comma 551, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole « attraverso procedure selettive ». Aggiungere il seguente periodo: « Per le assunzioni nelle categorie A e B, gli enti interessati possono applicare l'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 ».

**6. 1.** Leoluca Orlando.

**(Inammissibile)**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

1-bis. All'Articolo 2, comma 551, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: « ad assunzioni a tempo determinato, » aggiungere le seguenti: « ovvero indeterminato limitatamente ai lavoratori impiegati in ASU e agli altri soggetti in-

dicati nel comma 550 rispettivamente nella disponibilità o utilizzati degli stessi comuni per almeno cinque anni, ».

**6. 2.** Leoluca Orlando.

*(Inammissibile)*

ART. 7.

*Al comma 1, lettera c), le parole 30 giugno 2009 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2009.*

**7. 1.** Favia, Cambursano, Borghesi, Pisticchio.

ART. 7-bis.

*Sopprimerlo.*

**7-bis. 1.** Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Aggiungere, in fine il seguente comma:*

*1-bis.* I candidati alla nomina di amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico presentano, pena l'esclusione dall'incarico, congiuntamente al *curriculum* ed ai titoli prescritti, una autocertificazione attestante il pieno rispetto del comma 734 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tal fine il candidato, nel caso in cui abbia ricoperto o sia in carica in analoghi incarichi in enti omologhi, allega copia delle certificazioni di bilancio, o copia della relazione dei revisori contabili, o copia della relazione della Corte dei conti, comprovanti la veridicità della dichiarazione e il requisito richiesto per la nomina ad amministratore in oggetto.

**7-bis. 2.** Antonino Russo.

*(Inammissibile)*

ART.10.

*Sopprimere i commi 1 e 2.*

**10. 2.** Narducci, Bucchino, Farina, Fedi, Garavanini, Porta.

*Sopprimere il comma 2-bis.*

**10. 1.** Borghesi, Cambursano, Favia, Pisticchio.

ART. 11.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*1-bis.* All'articolo 235 del codice penale è aggiunto il seguente comma: « Lo straniero condannato per uno dei reati previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, a pena espulsa deve essere immediatamente espulso o allontanato dal territorio dello Stato ».

**11. 1.** Lorenzin.

*(Inammissibile)*

ART. 12.

*Sopprimerlo.*

**\*12. 1.** Borghesi, Cambursano, Favia, Pisticchio.

*Sopprimerlo.*

**\*12. 2.** Versace, Vignali, Calero, Angeli, Barbato, Ceccacci.

*Al comma 1 premettere i seguenti:*

01. È istituito il Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, autorità garante autonoma e indipendente, di seguito denominato « Garante dei diritti ».

Il Garante dei diritti è organo collegiale costituito dal presidente, nominato con determinazione adottata di intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, e da altri quattro componenti eletti, con voto limitato ad

uno, in numero di due dal Senato della Repubblica e in numero di due dalla Camera dei deputati.

Il presidente e gli altri componenti durano in carica quattro anni e non possono essere confermati per più di una volta. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato sono attivate le procedure per la nomina del nuovo presidente e per l'elezione dei nuovi componenti. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e gli altri componenti sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.

01-bis.. Nell'esercizio della funzione di garanzia delle persone detenute o private della libertà personale, il Garante dei diritti:

a) esercita la vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati e dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o ad altre forme di limitazione della libertà personale sia attuata in conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti;

b) adotta le proprie determinazioni in ordine alle istanze e ai reclami che gli sono rivolti dai detenuti e dagli internati ai sensi dell'articolo 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dalla presente legge;

c) verifica che le strutture edilizie pubbliche adibite alla restrizione della libertà delle persone siano idonee a salvaguardarne la dignità con riguardo al rispetto dei diritti fondamentali;

d) verifica le procedure seguite nei confronti dei trattenuti e le condizioni di trattenimento dei medesimi presso le camere di sicurezza eventualmente esistenti

presso le caserme dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e presso i commissariati di pubblica sicurezza;

e) verifica il rispetto degli adempimenti e delle procedure previste agli articoli 20, 21, 22 e 23 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, successive modificazioni presso i centri di permanenza temporanea e assistenza previsti dall'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni;

f) visita, senza necessità di autorizzazione o di preavviso e in condizioni di sicurezza, gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari, gli istituti penali, le comunità per minori e gli enti convenzionati con il Ministero della giustizia per l'esecuzione di misure privative della libertà personale che ospitano condannati che usufruiscono di misure alternative alla detenzione, accedendo, senza restrizione alcuna, in qualunque locale e incontrando liberamente chiunque vi sia privato della libertà, garantendo comunque la riservatezza del colloquio;

g) prende visione, previo consenso dell'interessato, degli atti e dei documenti contenuti nel fascicolo della persona privata della libertà, fatta eccezione per quelli coperti da segreto relativi alle indagini e al procedimento penale;

h) richiede alle amministrazioni responsabili delle strutture indicate alla lettera le informazioni e i documenti che ritenga necessari;

i) nel caso in cui l'amministrazione responsabile non fornisca risposta nel termine di trenta giorni il magistrato di sorveglianza territorialmente competente e può richiedergli di emettere ordine di esibizione dei documenti richiesti;

l) nel caso in cui venga opposto il segreto di Stato, informa il magistrato di sorveglianza territorialmente competente,

che valuta se richiedere l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri per la conferma, entro sessanta giorni, dell'esistenza del segreto.

*01-ter.* Tutti i detenuti e gli altri soggetti comunque privati della libertà personale possono rivolgersi al Garante dei diritti senza vincoli di forma.

*01-quater.* All'articolo 35, numero 2), della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole: « al magistrato di sorveglianza » sono sostituite dalle seguenti: « al Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale ».

**12-bis. 2.** Tidei, Melis, Ferranti, Samperi.  
(*Inammissibile*)

*Dopo l'articolo 12-bis, aggiungere il seguente.*

ART. 12-ter.

Alla legge 27 luglio 2005, n. 154 sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 1 comma 1 è soppressa la frase « ai quali hanno avuto accesso a seguito di concorso » e all'articolo 4 comma 1 è soppressa la frase « ai quali hanno avuto accesso mediante concorso pubblico » e al comma 2 viene soppressa la frase: « fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dall'articolo 1, comma 1 ».

L'articolo 26 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63 produce ancora gli effetti conseguenti alle modifiche sopra apportate.

**12-bis. 01.** Cristaldi, Catanoso.  
(*Inammissibile*)

ART. 13.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Le istanze di riconoscimento della causa di servizio e degli adeguati indennizzi per le situazioni di cui all'articolo 2 comma 78 della legge 24 dicembre

2007 n. 244 è accolta di diritto per le situazioni nelle quali non possa escludersi un nesso di casualità con l'esposizione e l'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito o con la dispersione di nano particelle di materiali pesanti.

**13. 1.** Ruggia, Villecco Calipari, Garofani, Beltrandi, Gaglione, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Migliavacca, Mogherini, Recchia, Rosato, Sereni, Tocci, Vico.

ART. 14.

*Sopprimere il comma 7-bis.*

**14. 1.** Borghesi, Cambursano, Favia, Picchio.

*Al comma 7-bis, primo periodo, sostituire le parole: l'importo di euro 1.500.000, con le seguenti: l'importo di euro 3.000.000.*

**14. 2.** Villecco Calipari, Amici, Garofani, Beltrandi, Gaglione, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Migliavacca, Mogherini, Recchia, Rosato, Ruggia, Sereni, Tocci, Vico.

ART. 16.

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

ART. 16-bis.

1. Il contributo di cui all'articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, relativamente agli intestatari delle carte di circolazione residenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, è attribuito alla rispettiva regione o provincia. Gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale dei contributi di cui al citato articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 le somme attribuite alla Regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano e ad effettuare distinti versamenti a favore della regione Valle d'Aosta e di ogni singola

provincia autonoma con le stesse modalità previste dal decreto 14 dicembre 1998, n. 457, del Ministro delle finanze, per il versamento dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

*1-bis.* Ai sensi del comma 4 dell'articolo 354 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 89 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, continuano ad applicarsi fino alla scadenza del termine indicato nel comma 4 del predetto articolo 354, come successivamente prorogato, e la disposizione di cui al comma 1 ha effetto con decorrenza dalla stessa data.

**16. 01.** Nicco, Brugger, Zeller.

*(Inammissibile)*

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

ART. 16-bis.

1. Il Fondo regionale di protezione civile previsto all'articolo 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000 n.388 è prorogato sino al 31 dicembre 2009.

*1-bis.* Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono ridotti, in maniera lineare, in misura pari a 150 milioni di euro per l'anno 2009.

**16. 02.** Favia.

*(Inammissibile)*

*Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:*

ART. 16-bis.

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, come modificato da ultimo dal comma 9 dell'articolo 4 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, le parole: « 30 giugno 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2010 ».

**16. 03.** Galletti, Ciccanti, Volontè, Manino, Tassone.

ART. 17.

*Al comma 1 premettere i seguenti:*

01. Le risorse di cui all'articolo 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, riassegnate nell'anno 2008 e non impegnate al termine dell'esercizio, permangono per l'anno 2009 nelle disponibilità del Fondo regionale di protezione civile di cui al comma 16 del citato articolo 138.

*01-bis.* Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, come da ultimo determinate dalla legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per il 2009.

**17. 1.** Nicco, Brugger, Zeller.

*(Inammissibile)*

ART. 18.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*1-bis.* Nelle procedure di amministrazione straordinaria in gestione liquidatoria di cui all'articolo 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, le distribuzioni spettanti in via di surroga al Fondo di garanzia, successive all'abrogazione da parte dell'articolo 109 comma 1 lettera *i*) del decreto legislativo 8 luglio 1990 n. 270 del trattamento previsto dall'articolo 19 del decreto legge 31 dicembre 1966 n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997 n. 30, non possono pregiudicare in ogni caso i pagamenti dei crediti di lavoro direttamente dovuti ai lavoratori e loro aventi causa.

**18. 2.** Distaso.

*(Inammissibile)*

*Alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e procedure di amministrazione straordinarie in gestione liquidatoria.*

**18. 1.** Distaso.

*(Inammissibile)*

## ART. 19.

*Sopprimerlo.*

- \* **19. 1.** Favia, Cambursano, Borghesi, Picchio.

*Sopprimerlo.*

- \* **19. 3.** Ferranti, Capano, Tenaglia, Cavallo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

*Sopprimerlo.*

- \* **19. 4.** Peluffo.

*Sostituirlo con il seguente:*

## ART. 19.

1. Al fine di assicurare la piena attuazione del principio del risarcimento del danno nei confronti di tutti i soggetti interessati, le disposizioni dell'articolo 140-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come modificato dal presente articolo, si applicano, anche retroattivamente, agli illeciti compiuti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

2. L'articolo 140-*bis* del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è sostituito dal seguente:

« ART. 140-*bis*. — (*Azione risarcitoria collettiva*) — 1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti di cui al comma 1 dell'articolo 139, le associazioni dei professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché le associazioni e i comitati che sono adeguatamente rappresentativi degli interessi collettivi fatti valere, possono chiedere al tribunale del luogo ove ha la residenza o la sede il convenuto la condanna al risarcimento dei danni e la restituzione di somme dovute direttamente

ai singoli consumatori o utenti interessati, in conseguenza di atti illeciti commessi nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti, di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali illecite o di comportamenti anticoncorrenziali, sempre che ledano i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti.

2. L'atto con cui il soggetto legittimato promuove l'azione collettiva di cui al comma 1 produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile, anche con riferimento ai diritti di tutti i consumatori o utenti conseguenti al medesimo fatto o violazione.

3. Alla prima udienza il tribunale, sentite le parti e assunte, quando occorra, sommarie informazioni, si pronuncia sull'ammissibilità della domanda, con ordinanza reclamabile dinnanzi alla corte di appello, che decide in camera di consiglio. La domanda è dichiarata inammissibile quando è manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interessi, ovvero quando il giudice non ravvisa l'esistenza di un interesse collettivo suscettibile di adeguata tutela ai sensi del presente articolo. Il giudice può differire la pronuncia sull'ammissibilità della domanda quando sul medesimo oggetto è in corso un'istruttoria dinnanzi ad un'autorità indipendente. Se ritiene ammissibile la domanda, il giudice dispone, a cura di chi ha proposto l'azione collettiva, che venga data idonea pubblicità dei contenuti dell'azione proposta ed emette i provvedimenti necessari per la prosecuzione del giudizio.

4. Con la sentenza di condanna il giudice, quando le risultanze del processo lo consentono, determina i criteri in base ai quali deve essere fissata la misura dell'importo da liquidare in favore dei singoli consumatori o utenti, ovvero stabilisce l'importo minimo da liquidare a ciascun danneggiato.

5. In relazione alle controversie di cui al comma 1, le parti possono altresì sottoscrivere dinnanzi al giudice un accordo transattivo nella forma della conciliazione giudiziale.

6. A seguito della pubblicazione della sentenza di condanna di cui al comma 4 ovvero della dichiarazione di esecutività del verbale di conciliazione, le parti promuovono la composizione non contenziosa delle controversie azionabili da parte dei singoli consumatori o utenti presso la camera di conciliazione istituita presso il tribunale che ha pronunciato la sentenza. La camera di conciliazione è costituita dai difensori delle parti ed è presieduta da un conciliatore di provata esperienza professionale iscritto nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori e indicato dal consiglio dell'Ordine degli avvocati. Essa, con processo verbale sottoscritto dalle parti e dal presidente, definisce i modi, i termini e l'importo da corrispondere per soddisfare la potenziale pretesa dei singoli consumatori o utenti. La sottoscrizione del processo verbale, opportunamente pubblicizzata a cura e spese della parte convenuta nel precedente giudizio, rende improcedibile l'azione dei singoli consumatori o utenti per il periodo di tempo stabilito nel medesimo processo verbale per l'esecuzione della prestazione dovuta.

7. In alternativa al ricorso alla camera di conciliazione di cui al comma 6, le parti possono promuovere la composizione non contenziosa presso uno degli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni dell'ultimo periodo del medesimo comma 6 del presente articolo e, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 39 e 40 del citato decreto legislativo n. 5 del 2003, e successive modificazioni.

8. Qualora sia inutilmente esperita la composizione non contenziosa di cui ai commi 6 e 7, ciascun consumatore o utente può agire giudizialmente, in contraddittorio, al fine di chiedere l'accertamento, in proprio favore, dei requisiti individuati nella sentenza di condanna di cui al comma 4 e la determinazione precisa dell'importo del risarcimento dei danni riconosciuto ai sensi della medesima sentenza. La pronuncia costituisce titolo esecutivo nei confronti del responsabile.

Le associazioni di cui al comma 1 e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura non sono legittimate ad intervenire nei giudizi previsti dal presente comma.

9. La sentenza di condanna di cui al comma 4, unitamente all'accertamento della qualità di creditore ai sensi dei commi 6, 7 e 8, costituisce, ai sensi dell'articolo 634 del codice di procedura civile, titolo per la pronuncia di ingiunzione di pagamento, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del medesimo codice di procedura civile, da parte del giudice competente su richiesta del singolo consumatore o utente.

10. Ai soggetti di cui al comma 1 è consentito di agire in giudizio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, nonché dei concessionari di servizi pubblici, se dall'inosservanza di *standard* qualitativi ed economici che sono tenuti ad assicurare, dalla violazione di obblighi contenuti nelle carte dei servizi, dall'omesso esercizio di poteri di vigilanza, di controllo o sanzionatori, dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali deriva la lesione di interessi giuridicamente rilevanti per una pluralità di utenti o di consumatori.

11. L'azione di cui al comma 10 è esercitata mediante ricorso dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale. Il ricorso può essere proposto dal soggetto legittimato dopo che siano decorsi novanta giorni dalla diffida, inviata all'amministrazione o al concessionario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ad assumere le iniziative necessarie per l'adempimento degli obblighi di cui si assume l'inosservanza o la violazione.

12. Il tribunale amministrativo regionale, entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso, stabilisce idonee forme di pubblicità dell'instaurazione del procedimento giurisdizionale. Nella sentenza con la quale decide sul merito del ricorso, il tribunale stabilisce altresì le forme di pubblicità della medesima.

13. Nei casi di perdurante inadempimento da parte di una pubblica amministrazione, il tribunale amministrativo regionale nomina un commissario *ad acta*.

14. Qualora il ricorso proposto ai sensi del comma 10 sia accolto con sentenza definitiva, l'amministrazione soccombente deve promuovere le procedure per l'accertamento di eventuali responsabilità disciplinari o dirigenziali ».

3. All'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è abrogato;

b) alla rubrica, le parole: « Class action. » sono soppresse.

**19. 2.** Favia, Cambursano, Pisticchio, Borghesi.

**(Inammissibile)**

ART. 20.

*Sopprimerlo.*

**20. 1.** Pisticchio, Borghesi, Favia, Cambursano.

ART. 21.

*Sopprimere il comma 1-bis.*

**21. 1.** Vico.

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:*

ART. 21-bis.

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, dopo la lettera a) *inserire la seguente:*

*a-bis)* A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2009, la misura delle aliquote di accisa di cui alla

lettera a) per i territori delle province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è determinata come segue:

1) per consumi fino a 120 Metri cubi annui: euro 0,038 per metro cubo;

2) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui: euro 0,135 per metro cubo;

3) per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1560 metri cubi annui: euro 0,133 per metro cubo;

4) per consumi superiori a 1560 metro cubi annui; euro 0,144 per metro cubo.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, pari a 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203 ».

**21. 01.** Nicco, Brugger, Zeller.

**(Inammissibile)**

ART. 22.

*Al comma 1 sostituire le parole: 31 dicembre 2009, con le seguenti: 31 dicembre 2018.*

**22. 3.** Marinello.

*Al comma 1 sostituire le parole: 31 dicembre 2009, con le seguenti: 31 dicembre 2013.*

**22. 2.** Marinello.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modifica-

zioni, le parole: « 1° gennaio 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2010 ».

**22. 1.** Marinello.

*Al comma 2, sopprimere le parole: e sono abrogati gli articoli 4-quater e 4-septiesdecies.*

**22. 6.** Cenni, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Enzo Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

*Al comma 2, sopprimere le parole: e 4-septiesdecies.*

**22. 7.** Cenni.

*Aggiungere, in fine i seguenti commi:*

*2-ter.* Il canone a titolo ricognitorio previsto dall'articolo 48, secondo comma, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni, si applica anche alle concessioni di aree del demanio marittimo e del mare territoriale rilasciate a imprese, ancorché singole, per l'esercizio di attività di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura, alghicoltura, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato dalle stesse imprese.

*2-quater.* Alle concessioni di specchi acquei demaniali rilasciate o rinnovate ai sensi dell'articolo 48, secondo comma, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni, per le aree non occupate da strutture produttive, si applica il canone annuo pari ad un decimo di quanto previsto dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595, e successive modificazioni.

*2-quinquies.* Le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter si applicano con efficacia retroattiva a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.

*2-sexies.* All'onere derivante dall'attuazione dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, pari a 2,2 milioni di euro, si provvede mediante riduzione da 243.000 tonnellate a 235.300 tonnellate del contingente annuo, per l'anno 2009, di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e conseguente riduzione, nella misura di 2,2 milioni di euro, per l'anno 2009, del limite complessivo di spesa di cui al comma 5-bis del citato articolo 22-bis del decreto legislativo n. 504 del 1995.

**22. 5.** Marinello.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*2-ter.* All'articolo 23 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, dopo le parole: « legge 17 febbraio 1981, n. 41 » sono aggiunte le seguenti: « , fatta eccezione per l'articolo 27-ter ».

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 2,2 milioni di euro, si provvede mediante riduzione da 243.000 tonnellate a 235.300 tonnellate del contingente annuo, per l'anno 2009, di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e conseguente riduzione, nella misura di 2,2 milioni di euro, per l'anno 2009, del limite complessivo di spesa di cui al comma 5-bis del citato articolo 22-bis del decreto legislativo n. 504 del 1995.

**22. 4.** Marinello.

*Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:*

ART. 22-bis.

*(Fondo di solidarietà Nazionale).*

1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata per l'anno 2009 della somma di euro 200 milioni.

2. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono ridotti, in maniera lineare, in misura pari a 200 milioni di euro per l'anno 2009.

**22. 02.** Zucchi, Oliverio, Agostini, Brandolini, Enzo Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:*

ART. 22-bis.

1. Alla legge 27 dicembre 2006 n. 296 dopo il comma 249 è aggiunto il seguente:

« 249-bis. Per la realizzazione delle operazioni di cui al comma precedente le imprese agricole cooperative di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 228 del 2001 a mutualità prevalente, possono rivalutare gratuitamente ai fini fiscali i cespiti rientranti nelle operazioni entro i valori di stima giurata e comunque non superando la somma di 5 milioni di euro. In alternativa l'impresa che risulta dall'operazione gode nei successivi tre anni di un credito d'imposta massimo di 1,8 miliardi di euro, commisurato al 20 per cento del Patrimonio Netto riportato dal bilancio di fusione ».

**22. 03.** Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Enzo Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:*

ART. 22-bis.

1. Al comma 1, dell'articolo 1-ter, del decreto legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, le parole: « fino al 31 marzo 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2009 ».

2. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono ridotti, in maniera lineare, in misura pari a 150 milioni di euro per l'anno 2009.

**22. 01.** Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

*Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:*

ART. 22-bis.

*(Misure per il sostegno dell'ammasso privato).*

1. Al fine di incentivare e sostenere le produzioni alimentari lattiero-casearie di qualità è istituito, a decorrere dall'anno 2009, presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, un Fondo per la concessione di aiuti all'ammasso privato per i formaggi con denominazione di origine protetta a lunga stagionatura con dotazione pari a 15 milioni di euro per l'anno 2009. Con proprio decreto il Ministro delle politiche agricole e forestali disciplina le modalità di accesso al Fondo ed i requisiti per la concessione degli aiuti.

2. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono ridotti, in maniera lineare, in misura pari a 15 milioni di euro per l'anno 2009.

**22. 04.** Marco Carra, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

**(Inammissibile)**

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

ART. 22-bis.

*(Proroga delle misure a sostegno del settore olivicolo-oleario).*

1. All'articolo 4-*quaterdecies* del decreto legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: « nell'anno 2008 » sono aggiunte le seguenti: « e nell'anno 2009 »;

b) al comma 2, dopo le parole: « per l'anno 2008 » sono aggiunte le seguenti: « e di 3 milioni di euro per l'anno 2009 »;

c) al comma 2 dopo la lettera b) è inserita la seguente: *b-bis*) quanto a 3 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**22. 05.** Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

*(Inammissibile)*

ART. 23.

*Sopprimere il comma 1-bis.*

**23. 1.** Borghesi, Cambursano, Favia, Pissicchio.

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

*1-bis.1.* Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,

un'area è da considerare fabbricabile, se utilizzabile a scopo edificatorio in base ad una concessione edilizia.

**23. 2.** Borghesi, Favia, Cambursano, Pissicchio.

*(Inammissibile)*

*Aggiungere, infine, il seguente comma:*

*1-quinquies.* L'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 ai fini dell'imposta sulle aree edificabili deve intendersi che si applica:

1) ai terreni che in base alle norme e agli strumenti urbanistici vigenti (adottati o approvati) siano effettivamente edificabili e non sulla loro eventuale potenzialità edificatoria;

2) ai proprietari che dispongono di una superficie di terreno almeno pari al lotto minimo previsto nelle norme di attuazione degli strumenti urbanistici vigenti (adottati o approvati) per ciascuna zona territoriale omogenea; nell'eventualità i proprietari posseggano una superficie di terreno inferiore al lotto minimo stabilito nelle norme di attuazione degli strumenti urbanistici l'ICI è dovuta solo se si riesce a provare che, cumulando con le superfici dei proprietari finitimi, si realizzano le reali condizioni di edificabilità di cui al punto 1).

**23. 3.** Antonino Russo.

*(Inammissibile)*

ART. 24.

*Al comma 1, sostituire le parole: 1° gennaio 2010 con le seguenti: 31 marzo 2009.*

**24. 1.** Borghesi, Cambursano, Favia, Pissicchio.

*Al comma 1-bis, lettera d), capoverso ART. 57-bis, dopo le parole: bevande alcoliche aggiungere le seguenti: presso gli esercizi pubblici operanti sui litoranei, all'interno delle aree e strutture dipartistiche o.*

**24. 2.** Lovelli, Meta, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Enzo Carra, Fiano, Laratta, Martino, Giorgio Merlo, Sarubbi, Tullo, Velo.

## ART. 27.

*Sopprimerlo.*

- 27. 1.** Lovelli, Meta, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Enzo Carra, Fiano, Laratta, Martino, Giorgio Merlo, Sarubbi, Tullo, Velo.

*Al comma 1, sostituire la parola: giugno, con la seguente: aprile.*

- 27. 2.** Lovelli, Meta, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Enzo Carra, Fiano, Laratta, Martino, Giorgio Merlo, Sarubbi, Tullo, Velo.

*Sostituire il comma 1-bis con il seguente:*

*1-bis.* Al fine di realizzare una migliore correlazione tra lo sviluppo economico, l'assetto territoriale e l'organizzazione dei trasporti, favorendo il riequilibrio modale degli spostamenti quotidiani in favore del trasporto ferroviario, è riconosciuto un contributo quindicennale al Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.a., dell'importo di 50 milioni annui, finalizzato all'acquisto di nuovi veicoli ferroviari.

*1-ter.* All'onere derivante dall'applicazione del comma 1-bis provvede mediante l'aumento di 0,01 euro delle aliquote di accisa di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai seguenti prodotti:

benzina e benzina senza piombo;

olio da gas o gasolio usato come carburante;

gas di petroli liquefatti usati come carburante.

- 27. 3.** Meta, Velo, Lovelli, Fiano, Cardinale, Laratta, Giorgio Merlo, Bonavitacola, Sarubbi, Tullo, Boffa, Enzo Carra, Martino.

**(Inammissibile)**

*Al comma 1-bis, sostituire la lettera a), con la seguente:*

*a)* Al fine di consentire al Gruppo Ferrovie dello Stato Spa l'acquisto di nuovo materiale per il trasporto pubblico regionale e locale è stanziata l'ulteriore somma di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 ».

- 27. 4.** Meta, Velo, Lovelli, Fiano, Cardinale, Laratta, Giorgio Merlo, Bonavitacola, Sarubbi, Tullo, Boffa, Enzo Carra.

**(Inammissibile)**

*Aggiungere infine, il seguente comma:*

*1-ter.* In attuazione delle finalità di cui all'articolo 2, comma 253, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, entro il 1° settembre 2009, il CIPE avvia, con procedure di evidenza pubblica, l'assegnazione delle relazioni ferroviarie su cui è raggiungibile l'equilibrio economico e di quelle relative a servizi resisi disponibili.

- 27. 5.** Lovelli, Meta, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Enzo Carra, Fiano, Laratta, Martino, Giorgio Merlo, Sarubbi, Tullo, Velo.

## ART. 28

*Al comma 1, sostituire le parole 31 dicembre 2009 con le seguenti 30 giugno 2009.*

- 28. 1.** Lovelli, Meta, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Enzo Carra, Fiano, Laratta, Martino, Giorgio Merlo, Sarubbi, Tullo, Velo.

## ART. 29

*Al comma 1-ter, sopprimere la lettera a).*

- 29. 3.** Borghesi, Cambursano, Favia, Pissicchio.

*Sopprimere il comma 1-quater.*

- \*29. 2.** Evangelisti, Misiti, Monai, Cima-  
doro, Favia, Pisicchio, Borghesi, Cam-  
bursano.

*Sopprimere il comma 1-quater.*

- \*29. 10.** Velo, Lovelli, Meta, Lulli, Binetti,  
Lenzi.

*Sopprimere il comma 1-quater.*

- \*29. 13.** Marinello.

*Sopprimere il comma 1-quater.*

- \*29. 15.** Rubinato.

*Al comma 1-quater, lettera d) capoverso  
3, secondo periodo, dopo le parole: noleggio  
con conducente, aggiungere le seguenti: se  
non impegnati da clienti.*

- 29. 12.** Lenzi, Velo, Lovelli.

*Al comma 1-quater, lettera d) capoverso  
4, dopo il secondo periodo, aggiungere il  
seguito: È consentito nelle aree soggette  
ad accordi intercomunali, ovvero nelle  
città metropolitane, un servizio di comu-  
nicazione mobile per il servizio di noleggio  
con conducente che raccorda gli esercenti  
il servizio, purché titolari di autorizzazioni  
rilasciate da quei comuni aderenti agli  
accordi intercomunali o dalle città metro-  
politane, presso le proprie sedi o rimesse  
per consentire, al termine del contratto di  
trasporto in corso, di soddisfare diretta-  
mente la successiva prenotazione senza  
rientro in rimessa, rispettando comunque  
il divieto di sosta su suolo pubblico come  
previsto dal codice della strada.*

- 29. 11.** Lenzi, Velo, Lovelli.

*Sopprimere il comma 1-quinquies.*

- 29. 4.** Borghesi, Cambursano, Favia, Pi-  
sicchio.

*Sopprimere il comma 1-sexies.*

- 29. 5.** Borghesi, Cambursano, Favia, Pi-  
sicchio.

*Al comma 1-septies, sostituire le parole:  
30 giugno 2010 con le seguenti: 31 luglio  
2009.*

- 29. 6.** Borghesi, Cambursano, Favia, Pi-  
sicchio.

*Al comma 1-octies, sostituire le parole:  
1° gennaio 2010 con le seguenti: 30 giugno  
2009.*

- 29. 7.** Borghesi, Cambursano, Favia, Pi-  
sicchio.

*Al comma 1-decies, sostituire le parole:  
45 per cento, con le seguenti: 80 per cento.*

*Conseguentemente,*

*Al comma 1-undecies, apportare le se-  
guenti modifiche:*

*a) sostituire le parole 20 milioni, con  
le seguenti: 40 milioni;*

*b) aggiungere, in fine, prima del punto,  
le parole, nonché attraverso la riduzione in  
maniera lineare delle dotazioni di parte  
corrente alla Tabella C, della legge 22  
dicembre 2008, n. 203, in modo da assi-  
curare una minore spesa di 20 milioni di  
euro per l'anno 2009.*

- 29. 14.** Meta, Tullo, Velo, Lovelli.

*Sopprimere il comma 1-duodecies.*

- 29. 8.** Borghesi, Cambursano, Favia, Pi-  
sicchio.

*Al comma 1-quinquiesdecies sopprimere la lettera a).*

**29. 9.** Borghesi, Cambursano, Favia, Picchio.

ART. 30.

*Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2009 con le seguenti: 30 giugno 2009.*

**30. 2.** Miotto.

*Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2009 con le seguenti: 31 ottobre 2009.*

**30. 1.** Borghesi, Favia, Cambursano, Picchio.

*Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:*

ART. 30-bis.

1. In attuazione della legge 6 marzo 2001, n. 64, i progetti di servizio civile volontario, annualmente approvati dall'Ufficio nazionale per il servizio civile, finalizzati all'assistenza dei disabili gravi di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno precedenza per il loro inserimento nei bandi di selezione sino alla concorrenza del 20 per cento dei posti previsti nei bandi stessi.

**\*30. 01.** Argentin.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

ART. 30-bis.

1. In attuazione della legge 6 marzo 2001, n. 64, i progetti di servizio civile volontario, annualmente approvati dall'Ufficio nazionale per il servizio civile, fina-

lizzati all'assistenza dei disabili gravi di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno la precedenza per il loro inserimento nei bandi di selezione sino alla concorrenza dei 20 per cento dei posti previsti nei bandi stessi.

**\*30. 02.** Borghesi, Favia, Cambursano, Picchio.

**(Inammissibile)**

ART. 31.

*Sopprimere il comma 1.*

**31. 1.** Borghesi, Picchio, Cambursano, Favia.

ART. 32.

*Sopprimerlo.*

**\*32. 18.** Miotto.

*Sopprimerlo.*

**\*32. 13.** Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Sopprimerlo.*

**\*32. 1.** Paladini, Favia, Picchio, Borghesi, Cambursano.

*Sopprimere il comma 1.*

**\*\*32. 14.** Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Sopprimere il comma 1.*

**\*\*32. 2.** Paladini, Favia, Picchio, Borghesi, Cambursano.

Al comma 1, dopo le parole: Le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), aggiungere le seguenti: e 18, comma 1 lettera aa),

**32. 9.** Galletti, Ciccanti, Volontè, Man-  
nino, Tassone, Poli, Delfino.

*Sopprimere il comma 2.*

\* **32. 15.** Damiano, Bellanova, Berretta,  
Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti,  
Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Mi-  
glioli, Mosca, Rampi, Santagata,  
Schirru.

*Sopprimere il comma 2.*

\* **32. 3.** Paladini, Favia, Pisicchio, Bor-  
ghesi, Cambursano.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Il termine di cui all'articolo 306,  
comma 2, del decreto legislativo 9 aprile  
2008, n. 81, è prorogato al 30 giugno 2009.

**32. 10.** Galletti, Ciccanti, Volontè, Man-  
nino, Tassone, Delfino, Poli.

*Sopprimere il comma 2-bis.*

\* **32. 16.** Damiano, Bellanova, Berretta,  
Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti,  
Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Mi-  
glioli, Mosca, Rampi, Santagata,  
Schirru.

*Sopprimere il comma 2-bis.*

\* **32. 4.** Paladini, Favia, Pisicchio, Bor-  
ghesi, Cambursano.

*Sopprimere il comma 2-bis.*

\* **32. 11.** Miotto.

*Al comma 2-bis, sostituire le parole:*  
ventiquattro con: sedici.

**32. 6.** Paladini, Favia, Pisicchio, Borghesi,  
Cambursano.

*Sopprimere il comma 2-ter.*

\* **32. 17.** Damiano, Bellanova, Berretta,  
Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti,  
Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Mi-  
glioli, Mosca, Rampi, Santagata,  
Schirru.

*Sopprimere il comma 2-ter.*

\* **32. 5.** Paladini, Favia, Pisicchio, Bor-  
ghesi, Cambursano.

*Sopprimere il comma 2-ter.*

\* **32. 12.** Miotto.

*Al comma 2-ter, sostituire le parole:*  
ventiquattro con: sedici.

**32. 7.** Paladini, Favia, Pisicchio, Borghesi,  
Cambursano.

*Dopo il comma 2-ter, aggiungere il*  
*seguente:*

*2-quater.* All'articolo 47 del decreto  
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sostituire le  
parole: « 15 lavoratori » ove ricorrano con  
le seguenti: « 10 lavoratori ».

**32. 8.** Paladini, Favia, Pisicchio, Borghesi,  
Cambursano.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 32 aggiungere il se-*  
*guente:*

ART. 32-bis.

1. Il termine di cui all'articolo 1,  
comma 28 della legge 24 dicembre 2007,  
n. 247 è prorogato al 30 giugno 2009.

**32. 01.** Damiano, Bellanova, Berretta,  
Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti,  
Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Mi-  
glioli, Mosca, Rampi, Santagata,  
Schirru.

**(Inammissibile)**

Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

ART. 32-bis.

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è prorogato fino al 30 giugno 2009.

**32. 02.** Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*(Inammissibile)*

ART. 34.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

*1-bis.* Il comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto ministeriale 31 gennaio 2006 *Gazzetta Ufficiale* 14 marzo 2006 n. 61 è così modificato: L'importazione di cui al comma 1 è giustificata da oggettivi caratteri di eccezionalità e l'impiego del farmaco deve avvenire nel rispetto, oltre che della normativa in vigore in Italia delle condizioni di uso autorizzate nel paese di provenienza, eccetto che per i farmaci essenziali impiegati nel trattamento e/o nella prevenzione di complicanze legate alla malattia di base in pazienti affetti da malattie rare. Nel caso in cui le richieste dello stesso medicinale risultino eccessive rispetto a periodi precedenti, il competente ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera – Ministero della salute, in fase istruttoria, ai fini degli adempimenti di cui agli articoli 3 e 4, è tenuto, ad eccezione dei farmaci orfani, dei farmaci innovativi e dei farmaci per le malattie rare in genere, a chiedere alla struttura sanitaria e al medico, oltre alla documentazione prevista dal comma 1, ulteriori delucidazioni in merito alla motivazione clinica ed epidemiologica idonea a giustificare nel caso concreto la richiesta.

**34. 1.** Bocciardo.

*(Inammissibile)*

Dopo l'articolo 34-bis inserire il seguente:

ART. 34-ter.

*(Incompatibilità nella gestione societaria delle farmacie).*

1. Alla lettera c), comma 1, dell'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 362, premettere le parole: « per il socio direttore ».

**34-bis. 01.** Iannaccone, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Latteri, Lombardi, Milo, Sardelli.

*(Inammissibile)*

Dopo l'articolo 34-bis aggiungere il seguente:

ART. 34-ter.

A valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 796, lettera n), primo periodo, della legge n. 296 del 2006, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, destinata al potenziamento e alla creazione di « unità di terapia intensiva neonatale » (TIN).

**34-bis. 02.** Binetti.

*(Inammissibile)*

Dopo l'articolo 34-bis aggiungere il seguente:

ART. 34-ter.

A valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 796, lettera n), primo periodo, della legge n. 296 del 2006, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, destinata all'acquisto di nuove metodiche analitiche, basate sulla spettrometria di « Massa Tandem », per effettuare

screening neonatali allargati, per patologie metaboliche ereditarie, per la cui terapia esistono evidenze scientifiche efficaci.

**34-bis. 03.** Binetti.

*(Inammissibile)*

*Dopo l'articolo 34-bis aggiungere il seguente:*

ART. 34-ter.

A valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 796, lettera n), primo periodo, della legge n. 296 del 2006, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico finalizzato al potenziamento delle « Unità di risveglio dai comi ».

**34-bis. 04.** Binetti.

*(Inammissibile)*

ART. 35.

Al comma 1, sostituire le parole: non si applicano fino al 30 giugno 2009 con le seguenti: sono prorogate fino al 31 dicembre 2009.

**35. 2.** Borghesi, Favia, Cambursano, Picchio.

*Dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:*

13-bis. All'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La norma di cui al presente comma si applica anche alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riconosciute in base alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e alle aziende pubbliche di servizi alla persona che derivino dalla loro trasformazione a norma del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 e dalle norme regionali di attuazione ».

13-ter. All'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è inserito, in fine il seguente periodo:

« L'indennità per il congedo disciplinato dal presente comma è a carico dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per i rapporti di lavoro dei dipendenti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e, se trasformate e riordinate, delle aziende pubbliche di servizi alla persona a norma del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 e delle norme regionali di attuazione ».

13-ater. All'articolo 43 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. L'indennità per i riposi e i permessi disciplinati dal presente capo e per tutti i permessi di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è a carico dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per i rapporti di lavoro dei dipendenti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e, se trasformate e riordinate, delle aziende pubbliche di servizi alla persona a norma del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 e delle norme regionali di attuazione ».

13-quinquies. All'articolo 79 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: « Per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente testo unico relativi alla lavoratrici e ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato privato » sono aggiunte le seguenti: « e con rapporto di lavoro subordinato delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riconosciute in base alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e delle aziende pubbliche di servizi alla persona che derivino dalla loro trasformazione a norma del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 e delle norme regionali di attuazione »;

b) al comma 1, lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riconosciute in base alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e delle aziende pub-

bliche di servizi alla persona che derivino dalla loro trasformazione a norma del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 e delle norme regionali di attuazione »;

c) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: « Oneri contributivi nel lavoro subordinato privato, delle I.P.A.B. e delle aziende pubbliche di servizi alla persona ».

13-*sexies*. Agli oneri di cui ai commi 13-*bis* e seguenti, pari a 50 milioni per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Ricerca ed innovazione »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Turismo » programma « Sviluppo e competitività del turismo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione « Competitività e sviluppo delle imprese »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione « Ricerca ed innovazione »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, relative alla missione « Politiche per il lavoro » programma « Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relative alla missione « L'Italia in Europa e nel mondo » programma « Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali » legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, relative alla missione « Fondi da ripartire » programma « Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della salute, relative alla missione « Ricerca e innovazione » del decreto legislativo n. 502 del 1992;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della università e della ricerca, relative alla missione « Ricerca e innovazione » decreto legislativo n. 204 del 1998 e quelle relative alla missione « Istruzione universitaria », programma « Sistema Universitario e formazione post-universitaria »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, relative alla missione « Casa e assetto urbanistico »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale, relative alla missione « Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del commercio internazionale, relative alla missione « Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo ».

#### 35. 4. Rubinato.

**(Inammissibile)**

*Al comma 14, sopprimere il secondo periodo.*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 15.*

#### 35. 3. Borghesi, Favia, Cambursano, Pissicchio.

*Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:*

16-*bis*. Al fine di dare attuazione alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, e alla razionalizzazione delle risorse umane, gli enti locali con popolazione superiore a 500.000

abitanti che hanno deliberato nell'anno 2008 programmi che disciplinano la stabilizzazione di un numero di soggetti non inferiore al 20 per cento dei dipendenti in servizio sono autorizzati ad articolare nel triennio 2009-2011 – in deroga ai limiti finanziari e normativi vigenti – le progressioni verticali ritenute necessarie per razionalizzare le professionalità a disposizione.

16-ter. Per gli enti locali superiormente indicati i corrispondenti maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali, dalle progressioni verticali, dalle progressioni economiche e dalle assunzioni a seguito delle stabilizzazioni, disciplinate dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, e da normative regionali, sono esclusi per il periodo 2009-2011 dalle spese rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno.

**35. 1.** Leoluca Orlando.

*Dopo l'articolo 35 aggiungere il seguente:*

ART. 35-bis.

1. All'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è soppresso il comma 2-*quinquies*.

**35. 04.** Ciccanti, Galletti, Volontè, Mannino, Tassone.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 35 inserire il seguente:*

ART. 35-bis.

*(Personale già dipendente da imprese di assicurazioni poste in liquidazione coatta amministrativa).*

All'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 27 novembre 1997, n. 477, è aggiunto il seguente periodo: « fatte salve eventuali norme in deroga a singole disposizioni dei suddetti Regolamenti attuativi, le quali possono essere eccezional-

mente emanate con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ».

**35. 01.** Marsilio.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:*

ART. 35-bis.

1. Le agevolazioni previste dall'articolo 01, commi 1 e 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, sono prorogate per il triennio 2009-2011.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 236 milioni di euro per il 2009, 271 milioni di euro per il 2010 e 306 milioni di euro per il 2011, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.

**35. 02.** Nicco, Brugger, Zeller.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:*

ART. 35-bis.

1. All'articolo 1-*ter* del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, le parole: « 31 marzo 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2009 ».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 100 milioni di euro, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.

**35. 03.** Nicco, Brugger, Zeller.

*Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:*

ART. 35-bis.

*(Politiche a favore degli ospedali religiosi classificati).*

1. Gli Ospedali classificati, ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132 «Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera», di proprietà e a gestione di Istituti ed Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, possono essere equiparati, a tutti gli effetti, alle strutture sanitarie pubbliche; i relativi oneri sono a carico delle Regioni che hanno eventualmente provveduto all'equiparazione.

**35. 05.** Vignali, Lupi, Di Virgilio, Toccafondi, Versace, Franzoso, Palmieri, Aprea, Renato Farina, Pagano.

*(Inammissibile)*

ART. 36.

*Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:*

*1-ter.* A decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le nomine in ruolo dei dirigenti scolastici sono attribuite, in misura pari al 50 per cento dei posti annualmente disponibili, rispettivamente agli idonei inclusi nelle graduatorie del corso-concorso ordinario indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004 e agli idonei del corso-concorso riservato indetto con decreto del Ministero della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, nonché agli idonei del corso-concorso riservato bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 17 dicembre 2002.

*1-quater.* I concorrenti che hanno partecipato alle prove del concorso di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 17 dicembre 2002, al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'univer-

sità e della ricerca 22 novembre 2004 e al decreto del Ministero della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, in possesso dei prescritti requisiti, che hanno un ricorso giurisdizionale pendente alla data di entrata in vigore della presente legge per non aver superato la fase di selezione, sono inseriti, previa istanza al direttore scolastico regionale, in coda alle pertinenti graduatorie regionali. I concorrenti partecipano ad un corso di formazione intensivo organizzato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che si conclude nell'anno scolastico 2008/2009.

**36. 1.** Germanà.

*(Inammissibile)*

*Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:*

*1-ter.* Resta valida l'abilitazione all'insegnamento conseguita dai docenti che sono stati ammessi con riserva ai corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione o idoneità all'insegnamento indetti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto 9 febbraio 2005 n. 21 ai sensi del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, che abbiano maturato il requisito di servizio di 360 giorni, reso in qualunque ordine e grado di scuola, entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione ai suddetti corsi speciali e che abbiano superato l'esame di Stato.

**36. 2.** Siragusa.

ART. 37.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* All'articolo 3 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 166, e successive modificazioni dopo il comma 3 è aggiunto il seguente 3-bis: «Al fine di garantire un percorso formativo di contrasto alla cultura dell'odio, sono organizzati nell'ambito delle attività obbligatorie dei corsi educativi contro la violenza sessuale e il disagio giovanile».

**37. 8.** Lorenzin.

*(Inammissibile)*

*Sopprimere il comma 2-ter.*

- 37. 1.** Ghizzoni, Coscia, De Pasquale, Mazzarella, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Siragusa, Rossa, Russo, De Torre, Pes, Lolli.

*Al comma 2-ter sopprimere la lettera e).*

- 37. 2.** Coscia, Ghizzoni, De Pasquale, Mazzarella, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Siragusa, Rossa, Russo, De Torre, Pes, Lolli.

*Dopo il comma 2-quater aggiungere il seguente:*

*2-quinquies:* alla legge 30 ottobre 2008, n. 169 sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* All'articolo 2, comma 2 le parole « 2008-2009 » sono sostituite dalle seguenti « 2009-2010 »;

*b)* All'articolo 3, comma 1 e comma 2, le parole: « 2008-2009 » sono sostituite dalle seguenti « 2009-2010 »;

*c)* All'articolo 4, comma 2-ter le parole: « 2009-2010 » sono sostituite dalle seguenti « 2010-2011 »

- 37. 3.** Coscia, Ghizzoni, De Pasquale, Mazzarella, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Siragusa, Rossa, Russo, De Torre, Pes, Lolli.

*Dopo il comma 2-quater aggiungere il seguente:*

*2-quinquies:* All'articolo 2, comma 2, della legge 30 ottobre 2008, n. 169, le parole « 2008-2009 » sono sostituite dalle seguenti « 2009-2010 ».

- 37. 4.** Ghizzoni, Coscia, De Pasquale, Mazzarella, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Siragusa, Rossa, Russo, De Torre, Pes, Lolli.

*Dopo il comma 2-quater aggiungere il seguente:*

*2-quinquies:* All'articolo 3, comma 1, della legge 30 ottobre 2008, n. 169, le parole « 2008-2009 » sono sostituite dalle seguenti: « 2009-2010 ».

- 37. 5.** Ghizzoni, Coscia, De Pasquale, Mazzarella, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Siragusa, Rossa, Russo, De Torre, Pes, Lolli.

*Dopo il comma 2-quater aggiungere il seguente:*

*2-quinquies:* All'articolo 3, comma 2, della legge 30 ottobre 2008, n. 169, le parole « 2008-2009 » sono sostituite dalle seguenti: « 2009-2010 ».

- 37. 6.** Coscia, Ghizzoni, De Pasquale, Mazzarella, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Siragusa, Rossa, Russo, De Torre, Pes, Lolli.

*Dopo il comma 2-quater aggiungere il seguente:*

*2-quinquies:* All'articolo 4, comma 2-ter, della legge 30 ottobre 2008, n. 169, le parole « 2009-2010 » sono sostituite dalle seguenti: « 2010-2011 ».

- 37. 7.** Ghizzoni, Coscia, De Pasquale, Mazzarella, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Siragusa, Rossa, Russo, De Torre, Pes, Lolli.

## ART. 38

*Sopprimerlo.*

- 38. 1.** Borghesi, Cambursano, Favia, Pisciocchio.

Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:

ART. 38-bis.

*(Valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo)*

1. Al fine di tutelare e valorizzare il settore dello spettacolo ai sensi della legge n. 163 del 30 aprile del 1985 è autorizzata, a decorrere dall'anno finanziario 2009, un contributo di 200 milioni di euro.

**38. 01.** De Biasi, Ginefra, Ghizzoni, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Siragusa, Coscia, Rossa, Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

*(Inammissibile)*

ART. 40.

*Sopprimerlo.*

**40. 1.** De Biasi, Ghizzoni.

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

ART. 40-bis.

*(Autorizzazione di spesa a favore dell'Istituto italiano per gli studi filosofici di Napoli).*

1. Per la copertura degli oneri derivanti dai mancati contributi per gli anni accademici 2002 e 2003, di cui all'impegno contenuto della delibera CIPE del 3 maggio 2001, è autorizzata la spesa di euro dodici milioni a favore dell'Istituto Italiano per gli studi filosofici di Napoli.

**40. 02.** Mazzarella.

*(Inammissibile)*

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

ARTICOLO 40-bis.

*(Autorizzazione di spesa a favore dell'Istituto italiano per gli studi filosofici di Napoli).*

1. Ai fini di provvedere all'erogazione dei contributi a favore dell'istituto di studi

filosofici di Napoli relativamente agli 2002 e 2003, giusta sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio del 6 aprile 2005, è autorizzata la spesa di sei milioni di euro.

2. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono ridotti, in maniera lineare, in misura pari a 6 milioni di euro per l'anno 2009.

**40. 01.** Barbato.

*(Inammissibile)*

ART. 41.

*Al comma 1, sostituire le parole: è prorogato al 31 dicembre 2009 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 30 giugno 2009 con le seguenti: è prorogato al 31 dicembre 2012 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 30 giugno 2012.*

**41. 16.** Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Al comma 2, sostituire le parole: è prorogato al 30 giugno 2009 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 marzo 2009 con le seguenti: è prorogato al 31 dicembre 2012 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 30 giugno 2012.*

**41. 17.** Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Al comma 3, sostituire le parole: è prorogato al 30 settembre 2009 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 30 giugno 2009 con le seguenti: è prorogato al 30 settembre 2010*

e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 30 giugno 2010.

**41. 18.** Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Al comma 4, sostituire le parole: è prorogato al 30 giugno 2009 con le seguenti: è prorogato al 30 dicembre 2010.*

**41. 19.** Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

*4-bis.* Entro i limiti dettati dalla disciplina in materia di programmazione triennale del fabbisogno di personale, per tutto il triennio 2010-2012 le assunzioni di personale a tempo indeterminato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, entro una quota pari fino al cinquanta per cento del contingente di assunzioni effettivamente reso disponibile in ciascun anno, si effettuano mediante le procedure di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per il corrispondente periodo resta valida la graduatoria approvata con decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2008, n. 1996.

**41. 11.** Volontè, Mannino, Galletti, Ciccanti, Tassone.

*Sopprimere il comma 6.*

**41. 3.** Paladini, Borghesi, Cambursano, Favia, Pisicchio.

*Sopprimere il comma 6-ter.*

**41. 28.** Miotto.

*Sostituire il comma 14 con il seguente:*

14. Il termine di un anno per l'adempimento del dovere di alienazione di cui all'articolo 30, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, differito di un anno con legge 28 febbraio 2008, n. 31, per i soggetti che alla data del 31 dicembre 2007, detenevano una partecipazione al capitale sociale di banche popolari superiore alla misura prevista dalla predetta disposizione, è differito di un ulteriore anno sempre che tale superamento sia derivato da operazioni di concentrazione tra banche oppure fra investitori.

**41. 8.** Delfino, Galletti, Ciccanti, Volontè, Mannino, Tassone.

*Sostituire il comma 15 con il seguente:*

15. All'Ente Italiano Montagna (EIM) è concesso, a decorrere dall'anno finanziario 2009, un contributo di euro 2.800.000 a cui si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

**41. 26.** Quartiani.

*Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa fino alla fine del periodo con le seguenti: mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, ad eccezione delle voci relative al ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e al ministero per i beni e le attività culturali.*

**41. 23.** Ghizzoni, Mazzarella, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Siragusa, Coscia, Rossa, Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

15-bis. A decorrere dall'anno finanziario 2009 la spesa autorizzata dagli articoli 7 e 8 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, è incrementata di 7 milioni di euro.

**41. 24.** Ghizzoni.

**(Inammissibile)**

Sopprimere il comma 16-decies.

**41. 4.** Borghesi, Cambursano, Favia, Piscichio.

Al comma 16-undecies, dopo le parole: sostegno alle attività produttive, aggiungere le seguenti: ed agli articoli 15 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

\* **41. 27.** Marchignoli.

**(Inammissibile)**

Al comma 16-undecies, dopo le parole: sostegno alle attività produttive, aggiungere le seguenti: ed agli articoli 15 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

\* **41. 10.** Galletti, Ciccanti, Volontè, Mannino, Tassone.

**(Inammissibile)**

Sopprimere il comma 16-duodecies.

**41. 5.** Borghesi, Cambursano, Favia, Piscichio.

Al comma 16-terdecies, primo periodo, sostituire le parole: 55 milioni con le seguenti: 100 milioni.

Conseguentemente, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:

All'onere derivante dal presente comma si provvede quanto a 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente della tabella C di cui alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.

**41. 20.** Siragusa, D'Antoni, Russo.

Al comma 16-terdecies aggiungere, in fine, il seguente periodo:

All'articolo 2, comma 550, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: « A decorrere dall'anno 2009 il suindicato limite di spesa è aumentato di 45 milioni di euro, l'onere relativo al citato aumento è, per gli anni 2009, 2010 e 2011, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Dall'anno 2012 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni ».

**41. 2.** Leoluca Orlando.

Dopo il comma 16-terdecies aggiungere i seguenti:

« 16-terdecies.bis. Al fine di consentire la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili transitati allo Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999 n. 124, utilizzati con il profilo di collaboratore scolastico, attraverso convenzioni già stipulate in vigenza dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997 n. 468, e successive modifiche ed integrazioni, fin qui prorogate, e relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987 n. 56, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45 comma 8 della legge 144 del 1999, gli stessi vengono inquadrati, a domanda, in ambito provinciale, nelle disponibilità dei posti inerenti il 25 per cento della dotazione organica, accantonati per il personale esterno all'Amministrazione ai sensi del decreto interministeriale concernente la dotazione organica del personale ATA, fatta salva, per il restante personale, la proroga dei rapporti convenzionali in atto nelle more della definitiva stabilizzazione occupazionale.

16-terdecies.ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 16-terdecies.bis, nei limiti di 20 milioni di euro annui a

decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203 ».

**41. 15.** D'Antoni, Siragusa, Russo.

*Dopo il comma 16-terdecies aggiungere i seguenti:*

« 16-terdecies.bis. Al fine di favorire la migliore offerta formativa del servizio scolastico, il personale LSU attualmente impegnato da non meno di otto anni in attività di collaborazione coordinata e continuativa nelle istituzioni scolastiche statali ai sensi del decreto interministeriale 20 aprile 2001 n. 66 e successive modifiche e integrazioni, per lo svolgimento di compiti di carattere tecnico amministrativo, è inquadrato a domanda e nell'ambito provinciale nei corrispondenti ruoli organici.

16-terdecies.ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 16-terdecies.bis, nei limiti di 45 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203 ».

**41. 21.** Russo, Siragusa, D'Antoni.

*Dopo il comma 16-terdecies aggiungere i seguenti:*

« 16-terdecies.bis. Per la proroga delle attività di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è autorizzata la spesa di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011.

16-terdecies.ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 16-terdecies.bis, nei limiti di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203 ».

**41. 22.** Siragusa, Russo, D'Antoni.

*Dopo il comma 16-terdecies aggiungere il seguente:*

« 16-terdecies.bis. Il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA e ITP) statale, ai sensi della legge 3 maggio 1999, n. 124 è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base dell'anzianità maturata nell'ente locale di provenienza. L'articolo 1, comma 218, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è abrogato ».

**41. 25.** De Pasquale, Ghizzoni, Coscia, Rossa, Mazzarella, Siragusa, Russo, De Torre, Pes, Lolli, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais.

**(Inammissibile)**

*Sopprimere il comma 16-quaterdecies.*

**41. 6.** Borghesi, Cambursano, Favia, Picchio.

*Alla fine aggiungere i seguenti commi:*

16-octiesdecies. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce l'ente di controllo degli appalti di Expo 2015 denominato « Comitato di vigilanza e controllo degli appalti Expo 2015 » senza oneri per lo Stato.

16-noviesdecies. Il comitato di cui al precedente comma ha il compito di verificare le procedure di affidamento degli appalti e degli incarichi per il raggiungimento di Expo 2015, anche quelle in deroga alla legislazione vigente dovute a interventi in emergenza previste dalla normativa sui « grandi eventi », con la collaborazione della Direzione investigativa antimafia.

**41. 12.** Peluffo.

*Alla fine aggiungere i seguenti commi:*

16-*octiesdecies*. Per l'avvio delle opere necessarie per l'Expo 2015 è concesso un contributo straordinario di euro 100 milioni per l'anno 2009.

16-*noviesdecies*. All'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge n. 112 del 2008, le parole: « 0.30 per cento », sono sostituite dalle seguenti: « 0.20 per cento ».

**41. 13.** Peluffo.

*Aggiungere in fine, i seguenti commi:*

16-*octiesdecies*. Il Governo presenta, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione al Parlamento sulle attività e sullo stato patrimoniale della società di gestione di cui al comma 16-*quinqüesdecies* e sullo stato di avanzamento delle opere e delle iniziative collegate per il raggiungimento di Expo 2015.

16-*noviesdecies*. Le Commissioni parlamentari competenti si esprimono in merito entro trenta giorni dalla trasmissione della relazione di cui al comma precedente.

**41. 14.** Peluffo.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

« 16-*octiesdecies*. A fine di consentire la prosecuzione degli interventi agevolativi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, previsti dall'articolo 4-*quinqües* del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e alle agevolazioni di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2009.

16-*noviesdecies*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 16-*octiesdecies*, valutato in 150 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione, in

maniera lineare, per un importo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2009, delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, 203 ».

**41. 1.** Osvaldo Napoli.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 16-septiesdecies aggiungere il seguente:*

16-*octiesdecies*. All'articolo 43, comma 3, primo periodo, della legge 1° agosto 2002, n. 166, e successive modificazioni, dopo le parole: « dalle tasse di concessione governativa » sono aggiunte le seguenti: « ed ipotecarie, nonché dai tributi speciali e dai compensi ». All'onere derivante dal presente comma, pari a 50.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

**41. 7.** Ruvolo, Ciccanti, Galletti, Volontè, Mannino, Tassone.

**(Inammissibile)**

*All'articolo 41, dopo il comma 16-septiesdecies, è inserito il seguente:*

16-*octiesdecies*. Il fondo regionale di protezione civile previsto dall'articolo 138, comma 16 della legge 23 dicembre 2000 n.388 è prorogato sino al 31 dicembre 2009. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in 150 milioni di euro, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

**41. 29.** Cavallaro.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 16-septiesdecies, aggiungere il seguente:*

16-*octiesdecies*. L'operatività del Fondo regionale di protezione civile di cui all'ar-

articolo 138, commi 16 e 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, è prorogata per l'anno 2009. All'onere derivante dal presente comma, pari a 154.970.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare per l'anno 2009 delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

**41. 9.** Ciccanti, Galletti, Volontè, Manino, Tassone.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:*

ART. 41-bis.

1. A decorrere dall'anno 2009, per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è elevata dal 7 per cento al 50 per cento.

**41. 0. 1.** Borghesi, Favia, Cambursano, Pisicchio.

**(Inammissibile)**

ART. 41-bis

*Sopprimerlo:*

**41-bis. 2.** Borghesi, Favia, Cambursano, Pisicchio.

*Sopprimere i commi 1, 2, 5, 6 e 7.*

*Conseguentemente sostituire il comma 4 con il seguente:* All'attuazione del comma 3 provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**41-bis. 5.** Borghesi, Favia, Cambursano, Pisicchio.

*Sopprimere i commi 1, 2, 5, 6.*

*Conseguentemente sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. All'attuazione del comma 3 provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**41-bis. 4.** Borghesi, Favia, Cambursano, Pisicchio.

*Sopprimere i commi 1 e 2.*

**41-bis. 3.** Borghesi, Favia, Cambursano, Pisicchio.

*Sopprimere il comma 1.*

**41-bis. 10.** Vasallo.

*Sopprimere il comma 1 con il seguente:*

« 1. Le imprese editrici che perdono la qualifica di organo di forze politiche così come definito dall'articolo 153, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n.388, continuano a ricevere i contributi a condizione che, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, si trasformino in cooperative giornalistiche ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile. »

**41-bis. 6.** Levi.

*Sopprimere il comma 2.*

**41-bis. 7.** Levi.

*Al comma 3, al capoverso 1-bis, sopprimere le seguenti parole:* Fermi restando gli stanziamenti complessivi che costituiscono tetto di spesa ai sensi del comma 1, *e le seguenti parole:* da ricondurre nei limiti delle stesse disponibilità.

**41-bis. 8.** Levi.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Al comma 1 dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, della legge 6

agosto 2008, n. 133 sono soppresse le parole: e tenuto conto delle somme complessivamente stanziare nel bilancio dello Stato per il settore dell'editoria, che costituiscono limite massimo di spesa.

**41-bis. 11.** Levi, De Biasi, Ghizzoni Ginefra, Mazzarella, Siragusa, Antonino Russo, De Torre, Pes, Lolli, Picierno, Bachelet, Nicolais, De Pasquale, Coscia, Rossa.

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

*7-bis.* Il regolamento di delegificazione previsto dal comma 1 dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, entrerà in vigore dai contributi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, aventi come anno di riferimento l'anno successivo a quello in corso alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del regolamento stesso. All'onere derivante si provvede mediante la riduzione lineare di tutti gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 relative agli anni 2009 e 2010.

\* **41-bis. 1.** Giulietti.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*7-bis.* Il regolamento di delegificazione previsto dal comma 1 dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, entrerà in vigore dai contributi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, aventi come anno di riferimento l'anno successivo a quello in corso alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del regolamento stesso. All'onere derivante si provvede mediante la riduzione lineare di tutti gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 relative agli anni 2009 e 2010.

\* **41-bis. 9.** De Biasi, Levi.

ART. 42.

*Al comma 7-octies, sopprimere le lettere b) e c).*

**42. 3.** Pisicchio, Borghesi, Cambursano, Favia.

*Dopo il comma 7-decies aggiungere i seguente:*

*7-undecies.* Nell'ambito delle risorse disponibili, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, i termini previsti dall'articolo 2, comma 113, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono prorogati fino al 31 dicembre 2009.

*7-duodecies.* Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7-undecies nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 22 Dicembre 2008, n. 203.

**42. 6.** Margiotta.

**(Inammissibile limitatamente al comma 7-duodecies)**

*Dopo il comma 7-decies aggiungere il seguente:*

*7-undecies.* L'agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio, prevista dall'articolo 9, comma 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è estesa anche a coloro che hanno acquistato l'immobile, ristrutturato da un'impresa edilizia, nell'anno 2007. All'onere del presente comma, valutato in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 si provvede mediante aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2009, delle aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'etilico al fine di assicurare un corrispondente maggior gettito complessivo. Il Ministro dell'economia e

delle finanze provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

**42. 8.** Ciccioli.

*(Inammissibile)*

*Dopo il comma 7-decies aggiungere il seguente:*

*7-undecies.* Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al primo periodo, le parole: « 1° gennaio 2008 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2009 »;

*b)* al secondo periodo, le parole: « 31 ottobre 2008 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2009 »;

*c)* al terzo periodo, le parole: « 31 ottobre 2008 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2009 ».

**42. 5.** Poli, Ciccanti, Galletti, Volontè, Mannino, Tassone.

*(Inammissibile)*

*Dopo il comma 7-decies aggiungere il seguente:*

*7-undecies.* Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al primo periodo, le parole: « 1° gennaio 2008 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2009 »;

*b)* al secondo periodo, le parole: « 31 ottobre 2008 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2009 »;

*c)* al terzo periodo, le parole: « 31 ottobre 2008 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2009 ».

**42. 4.** Ciccanti, Galletti, Volontè, Mannino, Tassone.

*(Inammissibile)*

*Dopo il comma 7-decies inserire il seguente:*

*7-undecies.* Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, al secondo e al terzo periodo, le parole: « 31 ottobre 2008 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2009 ».

**42. 7.** Capodicasa.

*Dopo il comma 7-decies inserire il seguente:*

*7-undecies.* All'articolo 32, comma 7-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sostituire le parole: « non inferiore a 10 milioni di euro » con le seguenti: « non inferiore a 5 milioni di euro ».

**42. 1.** Giudice, Siragusa.

*Dopo il comma 7-decies inserire il seguente:*

*7-undecies.* All'articolo 32, comma 7-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, apportare le seguenti modifiche:

sostituire le parole: « entro tre mesi » con le seguenti: « entro dodici mesi »; sopprimere l'ultimo periodo.

**42. 2.** Giudice, Siragusa.

*Sopprimerlo.*

\* **42-bis. 2.** Vassallo.

*Sopprimerlo.*

\* **42-bis. 1.** Borghesi, Cambursano, Favia, Picchio.

*Al primo comma, sostituire la parola: provincia con la seguente: comune.*

**42-bis. 3.** Vassallo.

ART. 43.

*Sopprimerlo.*

**43. 1.** Cambursano, Borghesi, Favia, Picchio.

*Sopprimere i commi 2 e 3.*

**43. 2.** Duilio.

*Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:*

ART. 43-bis.

*(Norma interpretativa).*

1. Limitatamente ai soli soggetti ricompresi nella lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 62 della legge n. 289 del 2002, nell'ipotesi in cui il contribuente, prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 62 della citata legge n. 289 del 2002, abbia interamente compensato il credito d'imposta maturato sugli investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2002, e non abbia avviato ulteriori investimenti ancora da realizzare alla predetta data, lo stesso non era tenuto all'invio della comunicazione dei dati mediante modello CVS.

**43. 0. 1.** Margiotta.

***(Inammissibile)***

*Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:*

ART. 43-bis.

1. Al comma 1, dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, aggiungere in fine le seguenti parole: « Le predette disposizioni sono sospese, in caso di ricorso del beneficiario, fino alla sua definizione ».

*Conseguentemente, all'articolo 81, comma 16, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire la parola: 5,5 con la seguente: 6.*

**43. 0. 2.** Margiotta.

***(Inammissibile)***

*Dopo l'articolo 43, è aggiunto il seguente:*

ART. 43-bis.

1. Le certificazioni di riconoscimento dell'esposizione qualificata all'amianto rilasciate dall'Inail antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge sono valide ai soli fini del conseguimento dei benefici previdenziali previsti dall'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 e successive modificazioni.

2. Restano validi ed efficaci gli accertamenti compiuti dall'Inail, ai fini del rilascio della predetta certificazione, sulla base dei *curricula* presentati dal datore di lavoro, salvo il caso di dolo dell'interessato che sia accertato in via giudiziale.

3. Ai nuovi e maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**43. 0. 3.** Rossa, Tullo, Scandroglio.

***(Inammissibile)***

*Dopo l'articolo 43, è aggiunto il seguente:*

ART. 43-bis.

1. All'articolo 23 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo il primo capoverso del comma 2 dell'articolo 23 della legge 28

gennaio 1994, n. 84, è aggiunto il seguente: « Nei confronti dello stesso personale, cui si applicano le “Norme transitorie sul trattamento di pensione del personale consortile in pensione ed in servizio alla data del 30 marzo 1977” di cui all’articolo 13 del decreto legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito con modificazioni dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26 e le successive variazioni di cui al comma 6 dell’articolo 8 del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 »;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: « 2-bis. Sono confermati i criteri di applicazione adottati fino al 31 dicembre 1998 dal CAP e dall’Autorità portuale di Genova per il calcolo e la liquidazione, fatti salvi casi di errori meramente contabili ».

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del al presente articolo, valutati in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

**43. 0. 4.** Tullo, Rossa.

*(Inammissibile)*

ART. 43-bis

*Sopprimerlo.*

\* **43-bis. 1.** Borghesi, Favia, Pisicchio Cambursano.

*Sopprimerlo.*

\* **43-bis. 4.** Miotto, Motta, Mariani.

*Al comma 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* Le liste sono validate dagli Enti già proprietari.

**43-bis. 5.** Miotto.

*Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , dedotti gli oneri di manutenzione straordinaria sopportati dagli Enti a far data dal conferimento a SCIP e dedotto il 15 per cento del valore degli immobili non cedibili di cui al comma 12.

**43-bis. 6.** Miotto.

*Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole:* alla SCIP *aggiungere le seguenti:* entro il 15 aprile 2009.

**43-bis. 7.** Miotto.

*Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole da:* al netto dell’eventuale *fino alla fine del comma.*

**43-bis. 18.** Miotto.

*Al comma 7, primo periodo, sopprimere le seguenti parole:* al fine del pagamento del corrispettivo da versare di cui al comma 6.

**43-bis. 17.** Miotto.

*Al comma 17, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole:* trasferite in apposito capitolo di spesa per essere.

*Conseguentemente, dopo la parola:* versate, *sopprimere le parole da:* in nome e per conto *fino alla fine del periodo e il periodo successivo fino alle parole:* è assegnata.

**43-bis. 16.** Miotto.

*Al comma 7, quarto periodo, sostituire le parole da:* termine previsto per il *fino alla fine del comma con le seguenti:* rimborso delle passività di cui al comma 6, fissato al 15 aprile 2009 a favore di SCIP è autorizzato alle conseguenti operazioni di debito.

**43-bis. 8.** Miotto.

*Al comma 8, sopprimere il primo periodo.*

**43-bis. 9.** Miotto.

*Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: la suddetta differenza con le seguenti: il corrispettivo di cui al comma 6.*

**43-bis. 10.** Miotto.

*Al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole da: e fino alla concorrenza fino alla fine e del periodo.*

**43-bis. 11.** Miotto.

*Sopprimere il comma 10.*

**43-bis. 12.** Miotto.

*Al comma 12, sopprimere le seguenti parole:*

Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti originariamente proprietari degli immobili sono sostituiti alla SCIP, in tutti i rapporti, anche processuali ed attinenti alle procedure di vendita in corso, relativi agli immobili trasferiti, con liberazione della SCIP.

**43-bis. 2.** Borghesi, Favia, Pisicchio, Cambursano.

*Al comma 12, penultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: eccetto la convenzione con il consorzio G1 che si intende risolto.*

**43-bis. 13.** Miotto.

*Al comma 14, aggiungere, in fine, le seguenti parole: esclusi gli immobili di cui al comma 2 e gli immobili strumentali nei quali i predetti enti svolgono le attività strumentali.*

**43-bis. 14.** Miotto.

*Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:*

**14-bis.** Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per gli aspetti finanziari, una relazione trimestrale sullo stato di attuazione e sui risultati delle disposizioni del presente articolo.

**43-bis. 3.** Mariani, Bocci, Margiotta.

*Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:*

**15.** Il Ministro riferisce al Parlamento ogni 30 giorni sull'andamento della procedura di liquidazione di SCIP fino al verificarsi delle condizioni previste dal comma 11, rappresentando i costi dell'operazione per lo Stato e per gli Enti previdenziali interessati.

**43-bis. 15.** Miotto.

*Dopo l'articolo 43-bis, aggiungere il seguente:*

« ART. 43-ter.

**1.** Il comma 511, dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2004, è sostituito dal seguente:

Nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per le finalità di cui alla legge 14 febbraio 1947, n. 40, è destinata la spesa di 9,5 milioni di euro, a partire dall'anno 2009. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con decreto da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce modalità, termini e condizioni

per il finanziamento degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 febbraio 1947, n. 40, così come modificato con provvedimento di cui all'articolo 20-bis, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 2006, n. 51 ».

**43-bis. 0.1.** Bobba, Caldoro, Baretta, Aprea.

*(Inammissibile)*

ART. 44

*Sopprimere i commi 1 e 11.*

**44. 2.** Favia, Borghesi, Cambursano, Picchio.

*Sopprimere il comma 1-bis.*

**\*44. 1.** Di Biagio.

*Sopprimere il comma 1-bis.*

**\*44. 3.** Compagnon, Galletti, Ciccanti, Volontè, Mannino, Tassone.

*Sopprimere il comma 1-bis.*

**\*44. 5.** Vassallo.

*Sopprimere il comma 1-bis.*

**\*44. 6.** Ferranti, Tenaglia Capano, Amici Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

*Al comma 1-bis premettere le seguenti parole:*

Fatti salvi i trattamenti conformi alle disposizioni vigenti.

*Conseguentemente, dopo le parole dai soli titolari del trattamento che hanno provveduto a costituire dette banche dati prime del 1° agosto 2005 inserire le seguenti: e dai loro cessionari.*

**44. 4.** Vassallo.

ART. 44-bis.

*Sostituire i commi da 1 a 3 con i seguenti:*

« 1. Al fine di consentire l'immediato avvio del programma straordinario di edilizia carceraria di cui all'articolo 2, comma 278 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono stanziati ulteriori 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2. Il decreto interministeriale di cui all'articolo 2 comma 278, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è adottato entro e non oltre il 30 giugno 2009.

3. Ai nuovi e maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203. ».

*Conseguentemente, sopprimere i commi 4, 5, 6 e 7.*

**44-bis. 1.** Ferranti, Melis, Tenaglia Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Farina, Mantini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Lo schema del programma degli interventi di cui al comma 3 è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del parere. ».

**44-bis. 2.** Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

*Al comma 4, dopo le parole: sviluppo economico, aggiungere le seguenti: acquisito il parere della Conferenza unificata di*

cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

**44-bis. 3.** Ferranti, Tenaglia Capano, Amici, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Farina, Mantini, Melis, Rosso-mando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

*Al comma 7, capoverso articolo 4, comma 2, dopo le parole loro famiglie e aggiungere le seguenti, previo parere delle commissioni parlamentari competenti.*

**44-bis. 4.** Ferranti, Tenaglia Capano, Amici, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Farina, Mantini, Melis, Rosso-mando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

*Dopo l'articolo 44-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 44-ter

1. Al fine di fronteggiare l'emergenza penitenziaria con l'adeguamento infrastrutturale degli edifici esistenti, in via prioritaria, o la realizzazione di nuovi edifici, e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2009, di 20 milioni di euro per l'anno 2010 e di 20 milioni di euro per l'anno 2011 per l'avvio di un programma straordinario di edilizia penitenziaria, approvato con decreto interministeriale dal Ministro delle infrastrutture e dal Ministro della giustizia. Con il predetto decreto sono individuati gli interventi da realizzare in ciascun anno, avvalendosi dei competenti provveditori interregionali alle opere pubbliche.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui dall'anno 2009 all'anno 2011, si provvede mediante riduzione del rimborso di cui all'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, in relazione alle spese elettorali sostenute per le elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati del 9-10 aprile 2006. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite la

misura e le modalità di corresponsione dell'indennizzo di cui al comma 1.

**44-bis. 0. 3.** Cambursano, Pisicchio, Borghesi, Favia.

*Dopo l'articolo 44-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 44-ter

*(Differimento del termine per rimborsi di spese elettorali)*

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi il 13 e 14 aprile 2008 per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica è differito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.

2. Le quote di rimborso relative all'anno 2008 maturate a seguito della richiesta presentata in applicazione del comma 1 sono corrisposte in un'unica soluzione entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine differito di cui al comma 1. L'erogazione delle successive quote ha luogo alle scadenze previste dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle risorse finanziarie allo scopo specificamente preordinate.

**44-bis. 01.** Brugger, Zeller, Nicco.

*Dopo l'articolo 44-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 44-ter

*(Differimento del termine per rimborsi di spese elettorali)*

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3

giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi il 9 novembre 2008 per il rinnovo del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige è differito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Le quote di rimborso relative all'anno 2008 maturate a seguito della richiesta presentata in applicazione del comma 1 sono corrisposte in un'unica soluzione entro quarantacinque giorni

dalla scadenza del termine differito di cui al comma 1. L'erogazione delle successive quote ha luogo alle scadenze previste dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle risorse finanziarie allo scopo specificamente preordinate.

**44-bis. 02.** Brugger, Zeller, Nicco.







**Articolo 3, comma 1-quater (Fondo di finanziamento per i progetti strategici del settore informatico)**

RELAZIONE TECNICA

Con la proposta emendativa in esame si intende autorizzare la conservazione nel conto dei residui per l'anno 2009, in deroga all'articolo 36 della legge 2440 del 1923, delle somme non utilizzate, già mantenute in bilancio in anni pregressi, relative al fondo da ripartire per i progetti strategici nel settore informatico, che presenta alla fine del 2008 disponibilità in conto residui per euro 5.316.083. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, si provvede mediante corrispondente utilizzo, valutato in euro 1,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 (come incrementato per l'anno 2009 dall'articolo 1, comma 11 e dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162), che presenta sufficienti disponibilità.

Per effetto di tale conservazione di fondi, le suddette risorse potranno essere utilizzate nel corso del 2009 per la prosecuzione delle finalità già previste dal Comitato dei Ministri per la società dell'informazione, volte a favorire la modernizzazione e lo sviluppo del Paese ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

**Articolo 12, comma 2-bis (Conservazione in bilancio risorse per vittime del dovere)**

## RELAZIONE TECNICA

La norma in esame intende conservare all'anno successivo i fondi in conto residui destinati per l'anno 2008 alla concessione di benefici alle vittime del dovere e della criminalità organizzata, nelle more dell'espletamento delle relative procedure per l'erogazione dei contributi, autorizzati, rispettivamente, in applicazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 16, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, dell'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e dell'articolo 2, commi 105 e 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Tenuto conto che anche nei decorsi esercizi il procedimento non si era concluso nell'anno relativo allo stanziamento in bilancio dei contributi in questione, la norma di conservazione anche per l'anno in corso di consuntivazione non comporta effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica, atteso che le suddette risorse non utilizzate nel 2008 sono già considerate nei tendenziali di spesa a legislazione vigente.

La necessità della conservazione dei fondi consegue in sostanza dalla complessità delle procedure per la definitiva erogazione ai soggetti beneficiari.

**Art. 14 comma 7-bis (Associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero della Difesa)**

RELAZIONE TECNICA

Con il comma 7-bis dell'art. 14 si proroga il contributo in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero della Difesa, di cui alla legge n. 92 del 2006, per l'importo di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

**Art 23 (debiti imprenditori agricoli Regione Sardegna)**

RELAZIONE TECNICA

La norma introduce disposizioni in materia di ricostruzione dei debiti degli imprenditori agricoli della regione Sardegna, determinando la proroga del termine stabilito per la definizione di tale ricostruzione, fissato in origine dall'articolo 2, comma 126, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole, che viene posticipato dal 31 luglio 2008 al 31 luglio 2009.

Da tale ulteriore sospensione temporanea delle esecuzioni forzose, nonché dei relativi giudizi pendenti, e delle procedure di riscossione e recupero verso gli istituti finanziari che, ai sensi della legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44, hanno concesso finanziamenti agli imprenditori medesimi, può scaturire un effetto peggiorativo diretto ed indiretto su fabbisogno e indebitamento netto, misurabile in circa 6 milioni di euro.

Ai fini della copertura finanziaria, gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti, in maniera lineare, in misura pari a 6 milioni di euro per l'anno 2009».

**Articolo 29, comma 1-bis (PREMI INAIL)**

RELAZIONE TECNICA

Il combinato disposto di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 451 del 1998 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 1999 e all'articolo 45, comma 1, lettera b) della legge n. 488 del 1999 prevede a favore del settore dell'autotrasporto uno sconto sui premi INAIL per complessivi 42 milioni di euro su base annua.

Tali disposizioni sono state eccepite in sede europea in quanto prefigurerebbero illegalmente degli aiuti di Stato sul versante contributivo.

Al fine di evitare il pronunciamento da parte comunitaria, la presente disposizione è diretta a ricondurre la predetta riduzione contributiva entro l'ambito assicurativo, in coerenza con gli andamenti infortunistici del settore registrati dall'INAIL e con la riduzione degli oneri che concorrono alla determinazione dei tassi di premio.

Infatti, la disposizione è diretta, utilizzando la procedura prevista dall'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo del 23 febbraio 2000, n. 38, relativa alla verifica dell'andamento infortunistico medio nazionale ed al conseguente onere finanziario per gli infortuni del settore, rilevato sulla base dei dati forniti dall'INAIL, a ridurre i tassi di premio dovuti dalle imprese che esercitano le attività di autotrasporto in conto terzi previste alle voci 9121 e 9123 delle tariffe dei premi approvate con decreto del 12 dicembre 2000, nel limite massimo di 42 milioni di euro a decorrere dal 2009.

Inoltre si prevede, per le medesime imprese, una ulteriore riduzione dei premi, a titolo sperimentale, mediante l'utilizzo di parte delle somme di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201.

Con lo stesso decreto previsto dal citato articolo 3 del decreto legislativo n. 38 del 2000, tenuto conto dei tempi necessari per il perfezionamento del procedimento parlamentare e di quello attuativo della disposizione è prevista la possibilità di differire il termine ormai prossimo del 16 febbraio per il versamento dei premi INAIL fino al 16 aprile 2009.

**Articolo 29, comma 1-decies e 1- undecies (Cabotaggio Marittimo)**

## RELAZIONE TECNICA

In attuazione del regolamento comunitario 3577/92, i servizi di cabotaggio in Italia sono stati liberalizzati a partire dal 1° gennaio 1999.

Da tale data si è reso necessario porre le navi di bandiera italiana in condizioni di competere sul proprio mercato domestico con le navi di bandiera comunitarie che, ammesse ad operare liberamente su tale mercato, vantano migliori condizioni in termini di gestione.

I servizi di cabotaggio marittimo hanno quindi beneficiato di sgravi contributivi (da ultimo nella misura del 50%) il cui regime, a seguito dell'ultima proroga, avrà scadenza il 31 dicembre 2008.

Ciò al fine di livellare le condizioni di concorrenza.

Tenuto conto delle difficoltà economiche e delle conseguenti limitazioni di bilancio che non consentono di rendere strutturali i benefici in forma piena per il cabotaggio marittimo, la disposizione è volta ad assicurare continuità in termini di applicazione della norma, sia pure in misura più contenuta e limitatamente all'anno 2009, in attesa di migliori condizioni di bilancio che ne consentano l'accoglimento in via strutturale.

L'intervento negli anni ha sempre avuto il benessere in ambito comunitario configurandosi l'aiuto tra quelli ammessi per la navigazione marittima.

L'intervento è relativo a circa 290 navi, che interessano circa 2.100 posti di lavoro sui quali ruotano oltre 4.000 marittimi.

La copertura finanziaria è garantita per 20 milioni di euro dalle economie derivanti nell'esercizio finanziario 2008 dalle autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 145, comma 40, della legge n. 388/1000 e successive modificazioni (€ 2.550.000,00), dall'articolo 3, comma 12 della legge n. 13/2006 (€ 9.450.000,00) e dall'articolo 2, comma 232, della legge n. 244/2007 (€ 8.000.000,00), comunque destinate al rilancio del settore.

**Articolo 29, comma 1-quinquiesdecies (ARBITRATI)**

## RELAZIONE TECNICA

La nuova disciplina che si intende introdurre si muove nel quadro degli interventi correttivi delle criticità manifestatesi nell'applicazione dell'istituto dell' "arbitrato" in termini di costi del giudizio a carico delle stazioni appaltanti, già avviati, con particolare riguardo alla questione delle tariffe, con il secondo decreto correttivo al codice dei contratti (d.lgs. 113/2007) con il quale è stata resa obbligatoria la tariffa di cui al DM n. 398 del 2000. In particolare la disposizione contenuta nella lettera b) dell'emendamento proposto, nelle more del procedimento volto a dare attuazione alle norme contenute nella direttiva 2007/66/CE, anticipando le linee di razionalizzazione e contenimento dei costi previsti nel provvedimento di recepimento, introduce una riduzione dei costi del giudizio arbitrale, mediante il dimezzamento dei compensi, nonché, in ragione della eccessiva discrezionalità nell'applicazione delle tariffe registratasi in relazione alla particolare complessità delle questioni trattate, alle specifiche competenze utilizzate e all'effettivo lavoro svolto, il divieto di incrementi dei compensi massimi legati a tali fattispecie. Ciò premesso, ai fini del calcolo delle minori spese che deriveranno dall'applicazione della nuova disciplina, sono stati presi in considerazione i dati raccolti ed analizzati dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in occasione della stesura della Relazione annuale 2007<sup>1</sup>, dai quali emerge un onere complessivo derivato dal contenzioso arbitrale alle stazioni appaltanti per compensi al Collegio arbitrale pari a circa 28 milioni di euro (relativi ad arbitrati "liberi" ed "amministrati"), escluse le spese per lo svolgimento del giudizio.

Assunto, quindi, pari a 125 il valore dei predetti compensi calcolati in base alla vigente disciplina (100 quale compenso base + 25 quale incremento medio sulla totalità del numero degli arbitrati desunto dalla citata fonte) e considerato che secondo la nuova disciplina il valore del compenso base viene ridotto a 50, ne deriva una minore spesa pari ad un valore di 75. Le minori spese (x), pertanto, risultano così quantificabili:

$$125 : 28 \text{ milioni di euro} = 75 : x$$

$$\text{da cui : } x = \frac{28 \text{ milioni di euro} * 75}{125} \approx 17 \text{ milioni di euro/}$$

Tali economie, comunque, andranno valutate a consuntivo; pertanto non viene ascritto alla disposizione alcun effetto finanziario sui saldi.

---

<sup>1</sup> Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, Relazione annuale 2007, pag. 213

**Articolo 41bis comma 16- octies (Compensi società liquidatrici –Fintecna)**

La norma prevede il trasferimento alla società Fintecna o società da essa interamente controllata dei rapporti in corso, delle cause pendenti e del patrimonio immobiliare degli enti disciolti in essere alla data del 30 giugno 2009, con esclusione degli enti di cui al comma 16-octies, nonché di quelli posti in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 1-ter, del D.L. 15 aprile 2002 n. 63, convertito nella legge 15 giugno 2002 n. 112.

Per gli enti esclusi, Fintecna (o una controllata) assume le funzioni di liquidatore. In tali casi, lo Stato, ai sensi dell'art. 9, comma 1-ter, del citato decreto legge n. 63/2002, risponde delle passività nei limiti dell'attivo della singola liquidazione. Al termine delle operazioni di liquidazione, il saldo finale, se positivo, verrà versato al bilancio dello Stato, mentre il compenso spettante alla società liquidatrice verrà determinato con apposito decreto ministeriale a valere sulle risorse della liquidazione.

La richiamata normativa non modifica la preesistente disposizione di copertura contenuta nel suddetto D.L. n. 63/2002, al comma 1 sexies dell'art. 9, attualmente destinata alla copertura, in particolare, degli oneri derivanti dal comma 1 bis, lett. c) dello stesso articolo, che prevede la possibilità di affidamento della gestione della liquidazione e del contenzioso ad una società, il cui corrispettivo è limitato nella misura di 1,5 milioni di euro annui.

Il relativo stanziamento è iscritto sul cap. 2835/MEF ed è stato fino al 2008 destinato a FINTECNA per la remunerazione dei servizi resi per la gestione della liquidazione e del contenzioso degli enti disciolti.

Per effetto dell'innovazione legislativa in esame, tali risorse verranno finalizzate alla definizione delle questioni riguardanti i pregressi rapporti di lavoro con gli enti disciolti e del relativo contenzioso, che configurano attività escluse dal trasferimento in questione.

Il corrispettivo provvisorio spettante allo Stato per il trasferimento di cui al comma 16-ter verrà disciplinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e, successivamente alla liquidazione del patrimonio trasferito, con altro decreto verrà determinato il saldo eventuale, risultante dalla differenza tra l'esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione e il corrispettivo provvisorio medesimo.

**Articolo 41, comma 16 – quaterdecies (Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato)**

## RELAZIONE TECNICA

La disposizione in commento detta le prime, indispensabili misure organizzative per consentire all'Amministrazione di esercitare le rilevanti competenze derivanti dall'attribuzione ricevuta di struttura unitaria preposta al governo del comparto dei giochi e di quello relativo alla gestione dell'accisa sui tabacchi lavorati. L'importanza di tale norma è di tutta evidenza sia per i considerevoli livelli di entrate erariali che i due settori assicurano al bilancio dello Stato (circa 21 miliardi di euro annui), sia per gli impatti che gli stessi hanno sul versante della pubblica sicurezza e degli aspetti "sociali" (diffuse sacche di illegalità, spesso controllate dalla criminalità organizzata e esigenza di tutela delle classi più deboli: minori, soggetti affetti da ludopatia, etc.). Da qui l'urgente esigenza di dotare l'Amministrazione, al pari delle altre Strutture dell'Amministrazione finanziaria, di strumenti organizzativi e di risorse necessarie per contrastare efficacemente il gioco illegale ed irresponsabile. L'intervento è quindi propedeutico alla complessiva riforma dell'Amministrazione verso un'organizzazione che, mantenendo la tradizionale autonomia di bilancio e l'autosufficienza finanziaria (senza quindi alcun aggravio per il bilancio dello Stato), enfatizzi in maniera concreta i canoni dell'efficienza, dell'efficacia, dell'economicità e della trasparenza dall'azione amministrativa, anche e soprattutto rispetto ad un settore - quello del governo dei giochi pubblici - basato principalmente sulle regole di mercato, seppure regolato. A tal fine, da un lato si consente all'Amministrazione di procedere al conferimento di incarichi dirigenziali di 1 e 2° livello, dall'altro, di poter utilizzare in periferia, personale del Ministero Economia coinvolto nel processo di mobilità così permettendo anche all'Amministrazione di attivare processi di maggiore efficacia nell'attività di presidio dei preminenti interessi pubblici di ordine pubblico, di tutela del consumatore ed erariali, connessi al settore dei giochi e dei tabacchi. In buona sostanza, la misura proposta si pone quale passaggio obbligatorio per l'efficientamento della struttura organizzativa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nelle more della definizione del più complesso ed articolato processo di trasformazione della struttura in agenzia fiscale, già avviato con l'articolo 40 del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e che non ha ancora avuto piena applicazione.

Per quanto riguarda gli oneri connessi all'attuazione dell'articolo, gli stessi sono stimati in 1 milione di euro annui e si riferiscono al personale da individuarsi ex articolo 19, commi 5bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001; mentre, per il personale già in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, trattasi di invarianza di spesa.

**Articolo 41bis, comma 16 – *quinquiesdecies* (EXPO 2015)**

RELAZIONE TECNICA

La proposta non comporta maggiori oneri in quanto utilizza risorse già assegnate con norme precedenti.

È motivata dal fatto che la società appena costituita, per la realizzazione degli interventi, con il capitale minimo previsto dalla legge di 120.000 €, necessita di ulteriore apporto di capitale, in quanto il capitale disponibile è stato già utilizzato per le spese di funzionamento iniziali ed è sceso al di sotto del minimo legale stabilito.

**Articolo 43-bis (SCIP)**

## RELAZIONE TECNICA

La stima del valore del portafoglio residuo relativo alla seconda operazione di cartolarizzazione risulta pari a 2.356 milioni di euro alla data del 31 dicembre 2008, come da Investor Report pubblicato dalla SCIP sul sito del MEF. Si precisa che tale valore tiene conto solo degli sconti derivanti dal decreto legge n.351 convertito in legge n.410 del 2001 ma non tiene conto degli ulteriori coefficienti di abbattimento disciplinati dalla legge 104/04.

Il corrispettivo del trasferimento degli immobili è dovuto esclusivamente fino a concorrenza delle passività della SCIP relative alla seconda operazione di cartolarizzazione al netto degli incassi disponibili. Le passività cumulate alla data del 22/01/2009 risultano essere complessivamente pari a 1.735 milioni di euro e così distribuito:

- titoli di classe A5: 295.738.833,40 euro in linea capitale; gli interessi alla data del 26 aprile 2009 sono pari ad euro 1.997.538,43
- titoli di classe B2: 475.000.000,00 euro in linea capitale; gli interessi alla data del 26 aprile 2009 sono pari ad euro 3.857.000
- finanziamenti verso banche: 800.000.000,00 euro in linea capitale, oltre 155.600.000,00 euro di interessi al 26 aprile 2009, data del rimborso, maturati a partire dalla data di stipula (22 aprile 2004);
- debito/credito swap;
- costi di gestione fissi a carico della SCIP: stimato in ca. 2, milioni.

Gli incassi disponibili relativi alla seconda operazione di cartolarizzazione risultano essere alla data del 23/01/2009 un totale di 5 milioni di euro a seguito dei pagamenti effettuati a detta scadenza, come previsti dai contratti e compreso il parziale rimborso della classe A5.

Pertanto, il corrispettivo dovuto a SCIP è stimabile alla data del 22/01/2009 in complessivi 1.720 milioni di euro.

Le disponibilità acquisite al bilancio dello Stato che debbono essere utilizzate per il pagamento del corrispettivo, risultano essere alla data del 22 gennaio 2009 pari a 1.421.066.527,80 euro inclusivi degli interessi e sono pari al saldo del conto di tesoreria numero 20359 intestato a SCIP.

Le disponibilità provenienti dagli enti previdenziali per liquidare SCIP sono pertanto stimate in 31 milioni di euro. Essendo tali disponibilità già autorizzate nell'ambito del plafond previsto dal comma 488, articolo 2 Legge 244/2007 non richiedono copertura.

Si ritiene opportuno sottolineare, altresì, che la norma non comporta maggiori oneri per il bilancio dello Stato, neppure per le spese di gestione degli immobili. Infatti, nelle due operazioni di cartolarizzazione, i costi di gestione degli immobili di proprietà della SCIP sono comunque a carico dei soggetti originariamente proprietari, che ai sensi del comma 2 dell'art.3 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono responsabili a tutti gli effetti ed a proprie spese degli interventi necessari di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché per l'adeguamento dei beni alla normativa vigente. Pertanto, a seguito del trasferimento della proprietà derivante dalla norma, non vi sarà alcun effetto economico negativo per i soggetti beneficiari del trasferimento. Si precisa, infine, che tale norma determina il venir meno dei corrispettivi in favore degli enti per le attività svolte dagli stessi nell'ambito dell'operazione; si ricorda che detti incassi rappresentano ad oggi un costo per la SCIP, per il pagamento del quale la Società attinge alle risorse derivanti dalle vendite degli immobili, andando quindi ad erodere l'eventuale prezzo differito spettante agli enti a chiusura dell'operazione.

Diversamente la norma consente di azzerare i costi legati all'operazione nel suo complesso. In particolare:

- i costi relativi al funzionamento della SCIP (costi di funzionamento, compensi agli amministratori, agenzie di Rating, etc) cessano. Tali costi sono stati pari, nel 2008, a 3,5 milioni di euro.
- i costi finanziari a carico della società, a tassi costanti e considerati i rimborsi parziali, nel 2009 sono stimati pari a 32 milioni di euro.

Infine gli enti, a seguito del trasferimento degli immobili, incamererebbero la quota parte dei canoni di locazione oggi spettante alla proprietà SCIP, nella misura dell'85% del totale, stimata in 35 milioni per l'anno 2009 (per l'anno 2008 i canoni di locazione incassati da SCIP sono stati pari a 51 milioni di euro). Tale importo è stimato in discesa ipotizzando che il ritmo delle vendite prosegua nel 2009 allo stesso ritmo del 2008.

Tali risparmi di spesa consentono di coprire il maggiore onere per interessi derivante dal maggior fabbisogno del settore statale.

Va precisato invece che l'impatto sul fabbisogno e l'indebitamento netto, pari alle risorse da assicurare a SCIP 2 è già scontato nei saldi assunti nell'aggiornamento del Patto di stabilità e crescita,

data la performance dell'operazione, il rischio di escussione della garanzia e di riclassificazione dell'operazione stessa.

Per quanto sopra illustrato la norma non comporta maggiori oneri per il bilancio statale in quanto le modalità di copertura di questo provvedimento attingono a quelle previste per l'impatto dalla legge 104 relativamente al minor ricavo derivante dalla vendita degli immobili.